

Elezione
del presidente della giunta regionale
e del consiglio regionale
nelle regioni a statuto ordinario

Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature



Elezione
del presidente della giunta regionale
e del consiglio regionale
nelle regioni a statuto ordinario

Istruzioni
per la presentazione
e l'ammissione
delle candidature



P R E M E S S A

L'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario è disciplinata dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e, per tutto quanto non espressamente previsto, dalle norme del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, secondo il limite di popolazione introdotto dagli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

La legge 24 febbraio 1995, n. 43, contenente “Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario”, ha modificato la legge n. 108 del 1968 e ha stabilito che i quattro quinti del numero dei consiglieri assegnati a ciascuna regione siano eletti sulla base di liste provinciali, mentre il restante quinto viene eletto con sistema maggioritario sulla base di liste regionali.

La legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, ha poi introdotto l'elezione diretta del presidente della giunta regionale e ha previsto la proclamazione a tale carica del candidato capolista della lista regionale che abbia conseguito il maggior numero di voti validi.

Le istruzioni che seguono si propongono di coordinare le anzidette disposizioni — per le elezioni che si svolgono nelle regioni a statuto ordinario le quali non abbiano ancora adottato una propria disciplina secondo quanto prevede l'art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999 — al fine di fornire ai competenti organi un'opportuna guida nel compiere le operazioni relative alla presentazione e all'ammissione delle liste provinciali e delle liste regionali dei candidati.

Si confida in tal modo di aver facilitato il compito dei partiti e gruppi politici che intendono partecipare alla competizione elettorale e degli organi competenti affinché il fondamentale atto preparatorio delle elezioni costituito dalla presentazione e dall'esame delle candidature possa svolgersi con la massima regolarità e speditezza.

Si suggerisce, inoltre, di tenere presenti le eventuali istruzioni integrative che siano state predisposte dalla Regione in applicazione della normativa emanata dalla medesima e che si aggiungono a quelle contenute nella presente pubblicazione.

CAPITOLO I

**FORMAZIONE
DELLE LISTE
DEI CANDIDATI**

§ 1. – Liste provinciali e liste regionali di candidati.

L'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario nelle quali si applica la disciplina risultante dall'art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, avviene con **liste provinciali** e con **liste regionali** di candidati alle quali sono rispettivamente dedicate le due sezioni di questo capitolo [pagina 4 e pagina 18].

SEZIONE I

LISTE PROVINCIALI (*)

§ 2. – Elenco dei documenti necessari per presentare una lista provinciale di candidati.

Per presentare le candidature relative alle **liste provinciali** per l'elezione del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario la legge richiede che vengano presentati la lista dei candidati e i documenti che qui di seguito si elencano e che saranno illustrati dettagliatamente nei paragrafi successivi:

- a)* dichiarazione di presentazione della lista provinciale;
- b)* certificati nei quali si attesta che i presentatori cioè i sottoscrittori della lista provinciale sono elettori di un comune della circoscrizione elettorale corrispondente alla rispettiva provincia;
- c)* dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato che fa parte della lista provinciale;
- d)* dichiarazione di collegamento della lista provinciale con una delle liste regionali e copia di un'analogha dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale;
- e)* certificato attestante che ciascuno dei candidati della lista provinciale è iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
- f)* modello del contrassegno della lista provinciale.

§ 3. – Lista provinciale di candidati.

La **lista provinciale** dev'essere formata da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale provinciale e non inferiore ad un terzo.

[Art. 9, quinto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Se il numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione non può essere esattamente diviso per tre, il numero ottenuto da detto calcolo dovrà essere arrotondato all'unità superiore: così, ad esempio, il numero

(*) – A pagina 18 sono riportate le istruzioni concernenti la formazione e la presentazione delle liste regionali.

minimo di candidati da inserire in una lista provinciale di una circoscrizione elettorale provinciale nella quale si devono eleggere 7 consiglieri e di 3.

Per ogni candidato della lista provinciale devono essere espressamente indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita [art. 9, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]. Per le donne coniugate o vedove può essere indicato anche il cognome del coniuge.

I nomi dei candidati debbono essere elencati e contraddistinti con numeri progressivi secondo l'ordine di presentazione.

[Art. 9, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

§ 4. - Dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati.

La lista provinciale di candidati dev'essere presentata con un'apposita dichiarazione scritta. La legge non prevede una particolare formulazione per detta dichiarazione; sarà quindi sufficiente che essa contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede.

Si allega uno schema di dichiarazione che i presentatori potranno prendere a modello [allegato n. 1 a pagina 51 e allegato n. 1-bis a pagina 59].

Detti requisiti sono:

A) — Numero dei presentatori (1).

La dichiarazione di presentazione della lista provinciale dei candidati dev'essere sottoscritta:

[Art. 9, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali provinciali sino a 100.000 abitanti (1);

(1) - In caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni, il numero minimo delle sottoscrizioni è ridotto alla metà.

[Art. 1, comma 3, sesto periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43].

b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali provinciali con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti (2);

c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali provinciali con più di 500.000 abitanti e sino ad 1.000.000 di abitanti (2);

d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali provinciali con più di 1.000.000 di abitanti (2).

Sembra logicamente inammissibile e contrario alla funzione che la legge assegna alla dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati che i candidati medesimi figurino tra i presentatori delle liste; pertanto le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati sotto pena dell'ammenda da 200 a 1.000 euro.

[Art. 9, quarto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Art. 93 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall'art. 1, comma 2, lettera *b*), della legge 2 marzo 2004, n. 61]

B) — Sottoscrizione da parte degli elettori presentatori.

La firma degli elettori che presentano e che perciò sottoscrivono una **lista provinciale** deve avvenire su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita di ciascun candidato nonché il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita di ognuno dei sottoscrittori.

[Art. 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

La presentazione della lista da parte di coloro che non sappiano o che non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento potrà essere effettuata con le modalità stabilite dal quarto comma degli articoli 28 e 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni (3). Il presentatore che si trovi nelle condizioni anzi-

(2) – In caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni, il numero minimo delle sottoscrizioni è ridotto alla metà.

[Art. 1, comma 3, sesto periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43].

(3) – L'art. 28, quarto comma, secondo periodo, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente

dette può rendere la sua dichiarazione in forma verbale alla presenza di due testimoni innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad un altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco [allegato n. 3 a pagina 83]. Di tale dichiarazione dev'essere redatto un apposito verbale che sarà allegato agli atti di presentazione della lista provinciale dei candidati.

Fermo il disposto dell'art. 9 della legge n. 108 — per quanto riguarda i *requisiti formali* della presentazione della **lista provinciale** di candidati [lettera A a pagina 5] — si ricorda che essa può essere contraddistinta con la denominazione e con il simbolo di un partito o gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, ovvero — in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con consultazioni regionali, provinciali e comunali — nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche, *a condizione che*, all'atto di presentazione della lista, sia allegata con la restante documentazione una dichiarazione — sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio — nella quale si attesti che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

[Art. 1, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 (Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali)]

C) — Autenticazione della firma dei sottoscrittori della lista provinciale.

LA FIRMA DI CIASCUNO DEGLI ELETTORI CHE SOTTOSCRIVONO LA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA LISTA PROVINCIALE

(segue dalla pagina precedente)

della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, è così formulato:

« I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista. ».

DEV'ESSERE AUTENTICATA DA UNO DEI SOGGETTI ESPRESSAMENTE INDICATI nell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni (4).

[Art. 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

In base a questa disposizione sono competenti ad eseguire le autenticazioni, che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste da leggi elettorali:

- i notai,
- i giudici di pace,
- i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate dei tribunali,
- i segretari delle procure della Repubblica,
- i presidenti delle province,
- i sindaci,
- gli assessori comunali,

(4) – L'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale], e successive modificazioni, è così formulato:

« Art. 14.

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29 [*ora*: dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533], dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, da decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, e dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate di tribunale, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali, e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali, che comunicino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

2. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui [al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15] [*ora*: art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), riportato nella nota (5) a pagina seguente].

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature».

- gli assessori provinciali,
- i presidenti dei consigli comunali,
- i presidenti dei consigli provinciali,
- i consiglieri provinciali che abbiano comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia,
- i consiglieri comunali che abbiano comunicato la propria disponibilità al sindaco del comune,
- i presidenti dei consigli circoscrizionali,
- i vicepresidenti dei consigli circoscrizionali,
- i segretari comunali,
- i segretari provinciali,
- i funzionari incaricati dal sindaco,
- i funzionari incaricati dal presidente della provincia.

Il Ministero della Giustizia ha espresso il parere secondo il quale i pubblici ufficiali previsti dal citato art. 14, ai quali è espressamente attribuita la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori, dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni stesse esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.

L'AUTENTICAZIONE DEV'ESSERE COMPIUTA CON LE MODALITÀ ATTUALMENTE PREVISTE DALL'ART 21, COMMA 2, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445 (5), che sono le seguenti:

- l'autenticazione dev'essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sotto-

(5) – Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 [Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)], ha abrogato la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (art. 77, comma 1), e ha disciplinato l'autenticazione delle sottoscrizioni nell'art. 21, comma 2, il quale dispone:

« Art. 21. – *Autenticazione delle sottoscrizioni.*

1. (*Omissis*).

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta

scrizione stessa è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;

– il pubblico ufficiale che autentica la sottoscrizione deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché deve apporre la propria firma leggibile per esteso e il timbro dell'ufficio.

Le sottoscrizioni, con le relative autenticazioni, sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.

[Art. 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni]

L'autenticazione deve contenere l'indicazione del comune nelle cui liste l'elettore che firma dichiara di essere iscritto.

[Art. 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

L'art. 9, terzo comma, della legge n. 108 è rispettato anche quando l'indicazione del comune di iscrizione nelle liste elettorali venga riportata a fianco delle firme dei sottoscrittori e non nella formula di autenticazione delle firme stesse.

D) — Indicazione dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti della lista provinciale. – Indicazione dei delegati alla presentazione della lista provinciale, autorizzati a dichiarare il collegamento della lista provinciale con la lista regionale.

La dichiarazione di presentazione della **lista provinciale** deve indicare *anche* due delegati incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, di effettuare le designazioni dei rappresentanti di lista di cui si dirà appresso [art. 9, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, art. 1, ultimo comma, della medesima legge ed art. 33, primo comma, lettera *e-bis*), del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni], di ricevere le comunicazioni e di proporre i ricorsi previsti dall'art. 10 della legge n. 108 nonché l'indicazione dei delegati alla presentazione delle liste provinciali designati a dichiarare il collegamento con una lista regionale [art. 1, comma 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43].

(continua dalla pagina precedente)

che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio (R) ».

In caso di contemporaneo svolgimento di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali è consentito che le stesse persone siano designate quali delegati della lista per le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali e del gruppo dei candidati per le elezioni provinciali.

L'indicazione, però, dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista non è un requisito essenziale della dichiarazione di presentazione della lista. Un'eventuale mancata indicazione di tali delegati non importerà la nullità della dichiarazione; essa avrà come conseguenza l'impossibilità di nominare propri rappresentanti presso i seggi elettorali e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale nonché di presentare ricorsi contro le decisioni di eliminazione della lista o di suoi candidati.

Per contro la mancata indicazione dei delegati alla presentazione delle liste provinciali comporta l'impossibilità di dichiarare il collegamento con una delle liste regionali, *collegamento che è richiesto a pena di nullità della presentazione medesima*.

[Art. 1, comma 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

§ 5. - Certificati attestanti che i presentatori della lista provinciale sono elettori della circoscrizione elettorale provinciale.

Per garantire che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione di una **lista provinciale** siano elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione elettorale provinciale e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, è necessario che ogni lista provinciale di candidati sia corredata dei certificati che comprovino che i sottoscrittori si trovino in possesso del requisito di elettore di cui trattasi.

I certificati potranno essere anche collettivi, cioè redatti in unico atto, e dovranno essere rilasciati dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti i presentatori delle liste [art. 9, ottavo comma, n. 1], della legge 17 febbraio 1968, n. 108]. *Il rilascio dei certificati predetti deve avvenire entro il termine perentorio di 24 ore dalla richiesta* [citato art. 9, ottavo comma, n. 1].

Ogni ritardo, doloso o colposo, da parte dei sindaci, nel rilasciare tali certificati recherebbe gravissimo pregiudizio alla presentazione

delle liste nei termini prescritti; pertanto ciò dev'essere assolutamente evitato con l'uso tempestivo dei mezzi che la legge pone a disposizione dell'autorità governativa.

I Prefetti dovranno, quindi, avvalersi, nel caso, della facoltà loro concessa dall'art. 54, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per inviare un commissario presso il comune inadempiente appena se ne manifesti la necessità, in maniera tale che i certificati possano essere rilasciati immediatamente.

§ 6. – Dichiarazione di accettazione della candidatura nella lista provinciale.

Un altro documento da allegare alla lista provinciale è la **dichiarazione con la quale ciascun candidato dichiara di accettare la candidatura nella lista provinciale medesima.**

[Art. 9, ottavo comma, n. 2), della legge 17 febbraio 1968, n. 108]

Per redigere tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione. È necessario però che essa contenga l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni (6).

[Art. 9, ottavo comma, n. 2), quarto periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108]

Si allega, a titolo esemplificativo, uno schema di dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista provinciale [allegato n. 4 a pagina 87].

La dichiarazione di accettazione della candidatura dev'essere firmata dal candidato e autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni [paragrafo 4, lettera C), a pagina 7].

(6) – Si riporta qui di seguito l'art. 15, commi 1, 1-*bis*, 2, 3, 4 e 4-*bis*, della legge 19 marzo 1990, n. 55 [Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale], e successive modificazioni:

«Art. 15.

«1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale

Per i candidati che si trovino eventualmente all'estero l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura dev'essere effettuata da un'autorità diplomatica o consolare italiana.

(continua dalla pagina precedente)

e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990 n. 142, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane:

«a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

«b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-*bis* (malversazione a danno dello Stato), 317 (concuSSIONE), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

«c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera b);

«d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

«e) (abrogata dall'art. 1, comma 1, lettera e), della legge 13 dicembre 1999, n. 475);

«f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

«1-*bis*. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna. — [A norma dell'art. 1, comma 3, della legge 13 dicembre 1999, n. 475, «La disposizione del comma 1-*bis* dell'art. 15 si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge»].

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di prevenzione, anche se non definitivo.

«3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale la elezione o la nomina è di competenza:

«a) del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;

Un medesimo candidato non può accettare la candidatura in più di tre circoscrizioni elettorali provinciali, né per liste provinciali aventi contrassegni diversi, né in più di due regioni, qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno; *inoltre* chi è presidente o consigliere regionale in carica in una regione non può presentarsi come candidato in un'altra regione.

[Art. 9, settimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108]

[Art. 7, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni]

Qualora un candidato accetti più di tre candidature in liste provinciali sotto lo stesso simbolo, l'Ufficio centrale regionale provvederà – sentiti i rappresentanti di lista, ove siano stati designati – ad eliminare le candidature eccedenti ovvero le candidature presentate con contrassegni diversi rispetto alla prima in ordine di tempo. Qualora il candidato accetti, nella circoscrizione elettorale provinciale, la candidatura in liste con contrassegni diversi, l'Ufficio centrale circoscrizionale provvederà ad eliminare le candidature presentate in eccedenza lasciando valida solo la prima.

Un candidato in lista/e provinciale/i può candidarsi anche nella lista regionale collegata a tale/i lista/e provinciale/i.

(continua dalla pagina precedente)

«b) della giunta regionale o provinciale o dei loro presidenti, della giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali.

«4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

«4-bis. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1: a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati al comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale; b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina; c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.» (Omissis).

Chiunque — nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura — esponga fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[Art. 87-bis del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

Con riguardo all'età minima di ogni candidato, questi deve aver compiuto o compiere il 18° anno di età nel primo giorno fissato per la votazione.

[Art. 1 della legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni]

§ 7. — Certificato attestante che i candidati della lista provinciale sono elettori di un comune della Repubblica.

L'atto di presentazione delle candidature dev'essere, inoltre, corredato, dei certificati attestanti che i candidati della **lista provinciale** sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica.

[Art. 9, ottavo comma, n. 3), della legge 17 febbraio 1968, n. 108]

Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati valgono le modalità e le garanzie richiamate nel paragrafo 5 [pagina 11] per il rilascio degli analoghi certificati per i presentatori delle liste.

§ 8. — Contrassegno della lista provinciale.

Infine dovrà essere presentato, per ogni **lista provinciale**, un modello di contrassegno il quale sarà riprodotto sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

Per fare in modo che l'Ufficio centrale circoscrizionale non ricusi il loro contrassegno, i presentatori della lista provinciale dovranno, nel proprio interesse, evitare che esso sia identico o che possa facilmente confondersi con quello di un'altra lista presentata in precedenza o con quello notoriamente usato da partiti o gruppi politici cui siano estranei i presentatori medesimi. È poi da evitare, da parte di coloro che non ne siano autorizzati, l'uso dei contrassegni di lista che riproducano simboli od elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento. È, inoltre, vietato l'uso di contrassegni nei quali siano riprodotti immagini o soggetti di natura religiosa (immagini della Vergine, dei Santi, ecc.)

[Art. 9, ottavo comma, n. 4), ultimo periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Art. 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Art. 33, primo comma, lettera b), del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

Il modello del contrassegno dovrà essere presentato in tre esemplari e potrà essere anche figurato; esso sarà riprodotto, sulle schede di votazione, con i colori del contrassegno presentato ai sensi dell'art. 9, ottavo comma, n. 4), della legge n. 108.

[art. 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Art. 27, secondo comma, ultimo periodo, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritte una da un cerchio del diametro di 10 centimetri (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altra da un cerchio del diametro di **3 centimetri** (7) (per la riproduzione sulla scheda di votazione); in tal modo gli stessi presentatori avranno la possibilità di avere un'esatta e immediata cognizione di come risulterà il contrassegno da loro prescelto sulla scheda di votazione.

Anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.

Per evitare ogni dubbio da parte delle autorità incaricate della stampa dei manifesti e delle schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che vengano indicate la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi.

§ 9. – Dichiarazione di collegamento della lista provinciale con una delle liste regionali.

Nel paragrafo 4 [lettera *D*), ultimo periodo, a pagina 11] è stato precisato che è **necessario che le liste provinciali si colleghino – a pena di nullità della stessa presentazione – con una delle**

(7) – I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede di votazione con il diametro di **centimetri 3** [art. 72, comma 3, terzo periodo, e art. 73, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificati dall'art. 1-bis del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26]. La disposizione si applica anche all'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario in virtù del rinvio operato dall'art. 1, comma 6, della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

liste regionali [su queste ultime si vedano i paragrafi 11, 12 e 13 a pagina 18 e seguenti].

Pertanto:

a) per ogni lista provinciale i rispettivi delegati alla presentazione debbono dichiarare tale COLLEGAMENTO CON UNA LISTA REGIONALE;

b) la DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO HA EFFICACIA SOLO SE CONVERGENTE CON UN'ANALOGA DICHIARAZIONE resa dai delegati alla presentazione della lista regionale con la quale sia stata dichiarato il collegamento.

[Art. 1, comma 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

Si allega a titolo esemplificativo uno schema di dichiarazione di collegamento [allegato n. 6 a pagina 95 e allegato n. 7 a pagina 99].

§ 10. - Esenzione dal pagamento delle imposte di bollo.

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature delle **liste provinciali** sono esenti dal pagamento delle imposte di bollo.

SEZIONE II

LISTE REGIONALI (*)

§ 11. – Elenco dei documenti necessari per presentare una lista regionale.

Per presentare le candidature relative alle **liste regionali** per l'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario la legge richiede che vengano presentati la lista dei candidati e i documenti che qui di seguito si elencano e che saranno illustrati dettagliatamente nei paragrafi successivi:

- a) dichiarazione di presentazione della **lista regionale**;
- b) certificati nei quali si attesta che i presentatori cioè i sottoscrittori della lista regionale sono elettori di un comune della regione;
- c) dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato che fa parte della lista regionale;
- d) dichiarazione di collegamento della lista regionale con una delle liste provinciali e copia di un'analogha dichiarazione resa da coloro che siano delegati a presentare la lista provinciale;
- e) certificato attestante che ciascuno dei candidati della lista regionale è iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
- f) modello del contrassegno o dei contrassegni della lista regionale.

§ 12. – Lista regionale di candidati.

Ogni **lista regionale** deve comprendere un numero di candidati non inferiore alla metà del numero dei consiglieri assegnati, *in ciascuna regione*, alla parte maggioritaria.

[Art. 1, comma 3, primo periodo, e comma 5, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

La legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, prevede che sono candidati a presidente della giunta regionale tutti i capilista delle liste regionali.

La **lista regionale** deve recare, *per ciascun candidato*, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita [art. 1, comma 11, della legge 23 feb-

(*) – A pagina 4 sono riportate le istruzioni concernenti la formazione e la presentazione delle liste provinciali.

braio 1995, n. 43 e art. 9, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]; per le donne coniugate o vedove può essere indicato anche il cognome del marito.

I nomi dei candidati della **lista regionale** debbono essere elencati e contrassegnati con numeri progressivi secondo l'ordine di presentazione.

[Art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

[Art. 9, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

§ 13. – Dichiarazioni di presentazione della lista regionale dei candidati.

La **lista regionale** dei candidati dev'essere presentata con un'apposita dichiarazione scritta. La legge non prevede una particolare formulazione per detta dichiarazione; sarà quindi sufficiente che essa contenga i requisiti sostanziali richiesti dalla legge.

Si allega uno schema di dichiarazione di presentazione che i presentatori, ove lo credano, potranno prendere a modello [allegato n. 2 a pagina 67 e allegato n. 2-*bis* a pagina 75].

Per tutto ciò che concerne la formazione delle *liste regionali* si rinvia a quanto illustrato nei paragrafi della precedente sezione I, relativa alle *liste provinciali* [pagine da 4 a 17].

La dichiarazione di presentazione della lista regionale dei candidati dev'essere sottoscritta, *pena la sua invalidità* (8):

[Art. 1, comma 3, quinto periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, il quale richiama l'art. 9, comma 6 (*successivamente divenuto comma 2, a seguito dell'integrale riformulazione del medesimo art. 9 disposta dall'art. 4, comma 3, della legge 21 dicembre 2005, n. 270*), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni].

(8) – Il numero delle sottoscrizioni necessario per poter presentare una **lista regionale** – com'è riportato nel testo – è lo stesso numero **attualmente** previsto dall'art. 9, comma 2 (in precedenza, comma 6), primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 [Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica], e successive modificazioni (*da ultimo intervenute con l'art. 4, comma 3, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, il quale ha sostituito integralmente il testo del predetto art. 9*), secondo quanto stabilisce l'art. 1, comma 3, quinto periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 [Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario].

Inoltre, in caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni, il numero minimo delle sottoscrizioni è ridotto alla metà [art. 1, comma 3, sesto periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43].

a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti (Molise) (9);

b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino ad 1.000.000 di abitanti (Umbria e Basilicata) (9);

c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti (le rimanenti regioni a statuto ordinario) (9).

Chi ha sottoscritto la dichiarazione di presentazione di una lista provinciale può sottoscrivere anche quella di una lista regionale.

Ai fini previsti dall'art. 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in relazione alla presentazione delle liste regionali, in ogni regione in cui si svolgono elezioni regionali, *nei venti giorni che precedono il termine di presentazione delle liste*, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì ed otto ore il sabato e la domenica, svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte alla metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici.

[Art. 1, comma 4, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

La dichiarazione di presentazione della *lista regionale* deve contenere l'indicazione dei delegati alla presentazione della medesima lista designati a dichiarare il collegamento con la lista

(9) – Il numero delle sottoscrizioni necessario per poter presentare una **lista regionale** – com'è riportato nel testo – è lo stesso numero **attualmente** previsto dall'art. 9, comma 2 (in precedenza, comma 6), primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 [Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica], e successive modificazioni (*da ultimo intervenute con l'art. 4, comma 3, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, il quale ha sostituito integralmente il testo del predetto art. 9*), secondo quanto stabilisce l'art. 1, comma 3, quinto periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 [Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario].

Inoltre, in caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni, il numero minimo delle sottoscrizioni è ridotto alla metà [art. 1, comma 3, sesto periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43].

provinciale. *La dichiarazione di collegamento ha efficacia soltanto se convergente con un'analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali.*

[Art. 1, comma 3, quarto periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

Il collegamento della lista regionale dev'essere effettuato con almeno un gruppo di liste provinciali (*costituiscono 'gruppo' le liste provinciali presentate nella stessa regione con il medesimo contrassegno*) presentate in almeno la metà delle province della regione con arrotondamento all'unità superiore: ad esempio, ove vi siano cinque province nella regione, la lista regionale deve collegarsi almeno con un gruppo di liste provinciali presente con il medesimo contrassegno in non meno di tre province.

Per quanto concerne la presentazione dei contrassegni della **lista regionale**, qualora tale lista sia collegata con un solo gruppo di liste provinciali, essa dev'essere contraddistinta dallo stesso simbolo. Se viceversa la lista regionale sia collegata con più liste provinciali, la lista stessa dovrà essere contrassegnata o da un simbolo unico o da tutti i simboli delle liste provinciali ad essa collegate in una o più province della regione.

Le caratteristiche e le dimensioni del modello del contrassegno o dei contrassegni della lista regionale devono essere le stesse previste per il contrassegno delle liste provinciali [paragrafo 8 a pagina 15]

CAPITOLO II

**PRESENTAZIONE
DELLE LISTE PROVINCIALI PRESSO
GLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI**

**PRESENTAZIONE
DELLE LISTE REGIONALI PRESSO
L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE**

§ 14. — Premessa.

Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, intendendosi sostituito l'Ufficio centrale regionale all'Ufficio centrale circoscrizionale.

[Art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

Pertanto gli adempimenti previsti dai citati articoli 9, 10 e 11 della legge n. 108 vengono trattati qui di seguito in unico contesto, sia per le liste provinciali sia per le liste regionali.

§ 15. — Modalità per la materiale presentazione delle liste provinciali e delle liste regionali.

La presentazione delle liste — intesa come loro 'materiale' consegna all'autorità competente — è regolata dall'art. 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dall'art. 1, commi 3, 8 e 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

Le liste **provinciali** debbono essere presentate, *per ciascuna circoscrizione elettorale provinciale*, alla cancelleria del tribunale presso il quale ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale.

Le **liste regionali** vanno invece presentate, *per ciascuna regione*, alla cancelleria della corte d'appello del capoluogo della medesima regione presso la quale è costituito l'Ufficio centrale regionale.

La **presentazione delle liste** dev'essere effettuata da uno dei delegati designati ad effettuare la dichiarazione di collegamento prevista dall'art. 1, comma 3, terzo e quarto periodo, e comma 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

§ 16. - **Termini di presentazione delle liste provinciali e delle liste regionali.**

Le **liste provinciali** e le **liste regionali** dei candidati devono essere presentate ai rispettivi Uffici centrali dalle ore 8 del 30° giorno sino alle ore 12 del 29° giorno antecedente la data fissata per la votazione

[Art. 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

Per rendere possibile la presentazione delle liste, la cancelleria del tribunale presso cui ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale e la cancelleria della corte d'appello presso la quale è costituito l'Ufficio centrale regionale restano aperte quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20, il primo giorno, e dalle ore 8 sino alle ore 12, nel secondo giorno.

[Art. 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

§ 17. - **Compiti delle cancellerie degli Uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale al momento della presentazione delle liste.**

Per ogni lista provinciale o regionale che venga depositata presso i rispettivi Uffici centrali dev'essere redatto un verbale di ricevuta degli atti relativi alla lista medesima [un modello è riportato nell'allegato n. 8 a pagina 103 per le liste provinciali e nell'allegato n. 9 a pagina 107 per le liste regionali].

Il verbale di ricevuta degli atti dev'essere redatto in due esemplari e sottoscritto sia dal cancelliere sia dal presentatore della lista.

Uno dei due esemplari sarà immediatamente consegnato al presentatore mentre l'altro verrà allegato agli atti da consegnare, rispettivamente, all'Ufficio centrale circoscrizionale per le liste provinciali e all'Ufficio centrale regionale per le liste regionali.

Le cancellerie attribuiranno, *provvisoriamente*, a ciascuna lista un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione: questo ai soli fini della verbalizzazione, in quanto, in seguito all'introduzione del sorteggio, tale numero è ininfluenza per quanto attiene alla riproduzione dei contrassegni delle liste sui manifesti e sulle schede di votazione.

Nel verbale di ricevuta dev'esser fatta menzione della lista dei candidati, provinciale o regionale, del contrassegno o, per la lista regionale, dei contrassegni presentati, della designazione dei delegati della lista, dei delegati alla presentazione della lista medesima, del numero d'ordine provvisorio attribuito alla lista nel momento della presentazione nonché del giorno e dell'ora della presentazione.

Appare ancora raccomandabile che il verbale contenga *l'elenco particolareggiato di tutti gli atti presentati* in maniera tale da evitare eventuali contestazioni nel caso di documentazioni incomplete.

[Art. 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Art. 32, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

Il cancelliere non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e il contrassegno o contrassegni di lista neppure se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente.

È, tuttavia, raccomandabile che il cancelliere non ometta di far rilevare quelle irregolarità che gli sia dato di conoscere, come ad esempio l'eventuale mancanza di autenticazione delle sottoscrizioni dei presentatori della lista.

Le cancellerie dei predetti Uffici centrali – immediatamente dopo aver ricevuto le singole liste con i relativi documenti – dovranno farle rispettivamente pervenire all'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale e all'Ufficio centrale regionale costituito presso la corte d'appello, per l'esame e le determinazioni di competenza.

CAPITOLO III

**L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE,
L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE
E LE OPERAZIONI DI RISPETTIVA COMPETENZA
IN ORDINE ALL'ESAME
DELLE LISTE PROVINCIALI
E DELLE LISTE REGIONALI
DEI CANDIDATI**

§ 18. – Composizione dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale.

L'Ufficio centrale circoscrizionale è costituito presso il tribunale nella cui giurisdizione si trova il comune capoluogo della provincia.

[Art. 8, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Inoltre, presso la corte d'appello del capoluogo della regione, è costituito l'Ufficio centrale regionale, il quale esercita le attribuzioni previste dal citato art. 8, terzo comma, nonché quelle stabilite dall'art. 1, comma 3, secondo periodo, e comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

[Art. 8, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Entrambi gli Uffici centrali sono composti da tre magistrati, uno dei quali svolge le funzioni di presidente, che vengono nominati dal rispettivo presidente. La costituzione dell'Ufficio centrale circoscrizionale deve avvenire entro il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (cioè entro il 42° giorno antecedente quello della votazione), mentre quella dell'Ufficio centrale regionale entro cinque giorni dalla medesima data (vale a dire entro il 40° giorno antecedente quello della votazione).

La legge prevede l'aggregazione di altri magistrati all'Ufficio centrale circoscrizionale soltanto per il riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati, quando esse siano in

numero tale da non poter essere rapidamente esaminate [art. 15, primo comma, n. 2, della legge 17 febbraio 1968, n. 108]. Niente è invece stabilito per la supplenza dei componenti di ciascun ufficio centrale per lo svolgimento di tutte le altre operazioni di competenza dell'ufficio medesimo (esame delle liste dei candidati, rispettivamente, provinciali e regionali; completamento delle operazioni eventualmente non ultimate dalle sezioni; operazioni di riparto dei seggi fra le singole liste; proclamazione degli eletti).

Sembra pertanto opportuno che, al momento della costituzione di ognuno dei due uffici centrali, siano nominati anche membri supplenti per il caso di assenza o di impedimento dei titolari e in numero adeguato a giudizio del presidente.

§ 19. — Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale in ordine all'esame delle liste dei candidati.

Prima di illustrare le varie operazioni che l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale devono compiere [art. 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni] si fa presente che *dette operazioni debbono essere ultimate entro il termine improrogabile di ventiquattro ore successive alla scadenza del termine per la presentazione delle liste.*

L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale, per evitare che il termine di cui sopra venga a scadere senza che sia stato possibile esaminare tutte le liste presentate, vorranno considerare l'opportunità di adottare le proprie determinazioni in ordine alle singole liste man mano che queste saranno loro trasmesse dalla rispettiva cancelleria.

Le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e quelle dell'Ufficio centrale regionale per quanto riguarda l'esame delle liste, rispettivamente, provinciali e regionali dei candidati sono le seguenti:

I. — Accertamento della data in cui sono state presentate le liste.

La prima operazione che gli Uffici centrali predetti devono compiere è quella di controllare se le liste siano state presentate entro il ter-

mine previsto dalla legge cioè entro le ore 12 del 29° giorno antecedente quello della votazione.

[Art. 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Qualora dovessero accertare che una lista sia stata presentata oltre tale termine la dichiareranno non valida.

[Art. 10, primo comma, n. 1, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

II. — Verifica del numero dei presentatori di ogni lista.

Gli Uffici centrali, circoscrizionale e regionale, controlleranno poi, per la parte di propria competenza, se il numero dei presentatori di ogni lista provinciale o regionale sia quello stabilito dalla legge, *eventualmente* ridotto alla metà in caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni.

[Art. 9, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Art. 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

A tale scopo gli Uffici centrali effettueranno due verifiche:

— la prima consiste nel contare le firme contenute nella dichiarazione di presentazione della lista e negli altri atti ad essa eventualmente allegati nonché le dichiarazioni di elettori eventualmente analfabeti o fisicamente impediti;

— la seconda nell'accertare la regolarità delle autenticazioni delle predette firme e se il possesso, da parte dei sottoscrittori, del requisito di elettore di un comune della circoscrizione (per le liste provinciali) ovvero della regione (per le liste regionali) sia documentato dai relativi certificati di iscrizione nelle liste elettorali.

Gli uffici dovranno depennare i sottoscrittori la cui firma non sia stata autenticata, quelli per i quali il requisito di elettore di un comune della circoscrizione elettorale provinciale oppure della regione non risulti documentato e quelli che abbiano sottoscritto la dichiarazione di presentazione di un'altra lista depositata in precedenza.

Se, compiute tali verifiche, la lista risultasse presentata da un numero di elettori — che abbiano dimostrato tale qualità e le cui firme siano state debitamente autenticate — *inferiore* a quello prescritto, essa dovrà essere ricusata.

La lista dovrà parimenti essere dichiarata non valida qualora, dopo le anzidette verifiche, il numero dei presentatori dovesse risultare *eccedente* il limite massimo consentito dalla legge.

III. — Esame di ogni lista e della posizione dei singoli candidati.

La successiva operazione che gli Uffici centrali, circoscrizionale e regionale, dovranno compiere è quella dell'esame di ogni lista e della posizione dei singoli candidati in essa compresi. A tale scopo, essi effettueranno i seguenti controlli:

a) Controllo del numero dei candidati della lista.

L'operazione consiste nell'accertare:

- da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale, se la lista provinciale abbia un numero di candidati non inferiore a un terzo dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale provinciale arrotondato all'unità superiore;

- da parte dell'Ufficio centrale regionale, se la lista regionale comprenda un numero di candidati non inferiore alla metà del numero di consiglieri regionali da eleggere nella parte maggioritaria.

Quando i candidati compresi nella lista siano in numero inferiore a tale limite, la lista dovrà essere dichiarata non valida.

[Art. 10, primo comma, n. 1), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Art. 1, commi 2, 3 e 5, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

Se poi la lista contenga un numero di candidati superiore al numero prescritto, l'Ufficio provvederà a ridurla entro tale limite cancellando gli ultimi nominativi.

[Art. 10, primo comma, n. 1), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Le cancellazioni dei nomi dei candidati dalle liste che contengano un numero di candidati superiore al limite massimo prescritto non saranno necessarie se la lista si trovi ad essere ridotta al limite stesso in conseguenza delle cancellazioni effettuate in base alle operazioni di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*).

b) Controllo delle dichiarazioni di accettazione della candidatura, delle dichiarazioni di collegamento e delle relative accettazioni.

L'operazione consiste nel verificare se, *per ciascuno dei candidati compresi nella lista*, vi sia la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura firmata dall'interessato e debitamente autenticata da

uno dei soggetti indicati nel paragrafo 4 [lettera C) a pagina 7]. Occorrerà inoltre verificare che alle liste siano allegati le dichiarazioni di collegamento.

Saranno dichiarate **non valide** le liste provinciali dei candidati per le quali manchino la prescritta dichiarazione di collegamento con una lista regionale e la relativa accettazione nonché le liste regionali per le quali non sia stata presentata la dichiarazione di collegamento, e le relative accettazioni, con almeno un gruppo di liste provinciali presenti in non meno della metà delle province della regione.

[Art. 1, comma 3, terzo periodo, e comma 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

Dovranno essere cancellati dalla lista i candidati a carico dei quali venga accertata la sussistenza di alcune delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 [pagina 12, nota (6)], o per i quali manchi la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura, oppure la stessa non sia completa [art. 9, ottavo comma, della legge n. 108].

[Art. 10, primo comma, n. 2, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Dovrà essere accertato inoltre che le generalità dei candidati, contenute nelle rispettive dichiarazioni di accettazione, corrispondano esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione di ogni lista disponendo, in caso negativo, gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sull'identità dei candidati e per non incorrere in errori nella stampa dei manifesti.

c) Controllo dei certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

Gli Uffici centrali passeranno a verificare se per tutti i candidati siano stati presentati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

I candidati che non si trovino in possesso del predetto requisito e quelli per i quali non sia stata presentata la documentazione richiesta dovranno essere cancellati dalla lista.

[Art. 10, primo comma, n. 3, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

d) Controllo dei nomi dei candidati compresi nelle varie liste.

Il controllo si rende necessario al fine di procedere alla cancellazione, da una lista, dei nomi dei candidati compresi in un'altra lista presentata in precedenza nella stessa circoscrizione elettorale provinciale o, rispettivamente, in un'altra lista regionale.

[Art. 10, primo comma, n. 4), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

Se per effetto di una delle cancellazioni di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* la lista che contenga un limitato numero di candidati venga a ridursi al di sotto del minimo prescritto, essa dovrà essere dichiarata non valida.

IV. — Esame dei contrassegni di lista.

L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale dovranno esaminare i contrassegni, rispettivamente, delle liste provinciali e delle liste regionali [art. 10, primo comma, n. 1), della legge n. 108 ed art. 1, comma 11, della legge n. 43] previo accertamento, in caso di liste regionali con più simboli — da parte dell'Ufficio centrale regionale — se tali liste si contraddistinguono con *tutti* i contrassegni delle liste provinciali con loro collegate.

Gli Uffici dovranno ricusare:

- i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici o con quello di un'altra lista presentata in precedenza;
- i contrassegni riproducenti simboli od elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, se presentati da persone non autorizzate;
- infine i contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa.

Ricusato un contrassegno, l'Ufficio centrale circoscrizionale per le liste provinciali e l'Ufficio centrale regionale per le liste regionali dovranno darne immediata comunicazione ai delegati della lista il cui contrassegno viene ricusato, invitando i delegati medesimi a presentare un contrassegno diverso *non più tardi delle ore 9 del mattino successivo al giorno entro il quale* l'Ufficio deve ultimare l'esame delle liste.

Se il nuovo contrassegno non verrà presentato o se esso non risponderà alle condizioni previste dalla legge, la lista sarà senz'altro riacusata.

§ 20. — Decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale. — Comunicazioni ai delegati di lista.

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione delle contestazioni e delle modificazioni apportate dall'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale alle rispettive liste *entro la stessa sera*.

[Art. 10, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale torneranno a riunirsi *il giorno successivo alle ore 9* per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, per ammettere ed esaminare nuovi documenti o un nuovo contrassegno e per adottare, seduta stante, le decisioni conclusive sui casi controversi.

Le decisioni dei predetti Uffici devono essere comunicate ai delegati di lista *nella stessa giornata*.

Poiché la comunicazione viene effettuata ai fini di un'eventuale impugnativa delle decisioni di esclusione di liste o di candidature, si ritiene, malgrado la legge niente stabilisca in proposito, che le decisioni vengano notificate per mezzo di ufficiale giudiziario.

§ 21. — Trasmissione delle liste all'Ufficio centrale regionale nell'esercizio delle funzioni di decisione dei ricorsi previste dall'art. 8, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

Non è consentito presentare una stessa candidatura nelle liste provinciali in più di tre circoscrizioni elettorali provinciali, sempre che siano sotto lo stesso simbolo.

[Art. 9, settimo comma, primo periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Per rendere effettivo il divieto, la stessa norma prescrive che l'Ufficio centrale circoscrizionale, *entro 12 ore dalla scadenza del termine per presentare le liste dei candidati*, deve inviare le liste stes-

se all'Ufficio centrale regionale, costituito ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della legge n. 108, al fine di decidere su eventuali ricorsi contro l'eliminazione di liste o di candidature.

Per la cancellazione delle candidature eccedenti il limite suindicato e per il divieto di presentazione della stessa candidatura in liste provinciali che abbiano un diverso contrassegno, si ritiene che l'Ufficio centrale regionale debba seguire l'analogo criterio della priorità nella presentazione della lista previsto per le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e per quelle dell'Ufficio centrale regionale concernenti l'ammissione delle candidature.

A tal fine si rende necessario che gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale, nel trasmettere le liste dei candidati, comunichino anche, per ciascuna lista, il giorno e l'ora in cui le medesime liste sono state presentate.

§ 22. – Sospensione delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale preposti all'ammissione delle candidature.

Compiuti gli accertamenti illustrati nei paragrafi precedenti in ordine a tutte le liste presentate e comunicate ai delegati di lista le decisioni adottate, gli Uffici centrali di cui al presente paragrafo sospendono le loro operazioni.

Contro le decisioni negative di detti Uffici i delegati di lista possono ricorrere, *entro 24 ore dalla comunicazione* di cui al precedente paragrafo, all'Ufficio centrale regionale nell'esercizio delle funzioni di decisione dei ricorsi di cui all'art. 8, terzo comma, della citata legge n. 108.

L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale preposti all'ammissione delle candidature proseguiranno nell'espletamento dei compiti loro affidati dalla legge *appena sarà scaduto il termine* per presentare i ricorsi, vale a dire *dopo 24 ore dalla notificazione della loro ultima decisione*, solamente qualora non siano stati presentati ricorsi.

Se invece siano stati presentati ricorsi, detti Uffici riprenderanno le operazioni in ordine alle liste dei candidati solo quando saranno state assunte le decisioni sui ricorsi medesimi.

CAPITOLO IV

OPERAZIONI

DELL' UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE
 E DELL' UFFICIO CENTRALE REGIONALE
 IN SEGUITO ALLE DECISIONI SUI RICORSI
 O DOPO LA SCADENZA
 DEL TERMINE PER RICORRERE

§ 23. — Operazioni in ordine alle liste dei candidati.

Vengono indicate qui di seguito le operazioni che gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale devono compiere, rispettivamente, in ordine alle liste provinciali e alle liste regionali (solamente dopo che sia trascorso il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi ovvero appena abbiano ricevuto la comunicazione o, rispettivamente, emesso le decisioni definitive, qualora siano stati presentati ricorsi).

I. — Numerazione delle liste provinciali e delle liste regionali secondo l'ordine risultato dal rispettivo sorteggio.

L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale (tenendo presenti le eventuali decisioni adottate dall'Ufficio centrale regionale nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 8, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108) provvederanno ad *assegnare un numero progressivo a ciascuna lista* provinciale e, rispettivamente, di ciascuna lista regionale *ammessa, mediante sorteggio* che dovrà essere effettuato alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.

[Art. 11, primo comma, n. 1), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

L'Ufficio centrale circoscrizionale, acquisito l'ordine del sorteggio delle liste regionali, **rinumererà** tutte le liste provinciali (assegnando

ad ogni lista un numero diverso) partendo dalla lista o dalle liste collegate con la lista regionale sorteggiata con il numero 1, per finire con la lista o le liste provinciali collegate con la lista regionale avente il numero più alto (considerando, ovviamente, all'interno di ciascuna 'coalizione', l'ordine delle liste provinciali quali risultano dal rispettivo sorteggio). **Quanto sopra determinerà il numero di sorteggio definitivo** in base al quale le liste, regionali e provinciali, saranno riportate nel manifesto recante le candidature e nelle schede.

Ciascun Ufficio centrale circoscrizionale dovrà verificare, inoltre, se ogni lista regionale si contraddistingua, nella circoscrizione, con lo stesso o con gli stessi contrassegni delle liste provinciali collegate.

In caso affermativo, i contrassegni della lista regionale debbono essere collocati, nel manifesto e nelle schede, nella stessa sequenza in cui sono posti, in base al sorteggio, quelli delle liste provinciali collegate.

In caso contrario, qualora le liste regionali siano contraddistinte *anche* da contrassegni di liste provinciali presenti solamente in altre province della regione, tali ulteriori contrassegni dovranno essere collocati, nel manifesto e nelle schede, in posizione successiva a quella dei contrassegni delle altre liste provinciali presenti nella circoscrizione; ove tali ulteriori contrassegni siano più di uno, al fine di stabilirne l'ordine di collocazione, l'Ufficio centrale circoscrizionale dovrà procedere ad un successivo sorteggio, per ciascuna lista regionale, limitatamente a detti ulteriori simboli.

II. — Assegnazione di un numero ai singoli candidati di ciascuna lista.

La numerazione dei singoli candidati di ciascuna lista viene fatta secondo l'ordine in cui essi sono stati compresi nella lista.

[Art. 11, primo comma, n. 2), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

L'operazione è conclusiva rispetto a quelle previste per l'ammissione di ciascuna lista in quanto viene eseguita dopo che tutti i rilievi siano stati fatti, dopo che tutti i motivi per l'eventuale cancellazione dei candidati siano stati presi in esame e dopo che gli eventuali ricorsi contro le esclusioni di candidati siano stati decisi. Essa può importare quindi l'assegnazione ai candidati di un numero *diverso* da quello indicato all'atto della presentazione della lista, pur rimanendo invariato l'ordine di elencazione dei candidati nella lista stessa.

L'assegnazione del numero d'ordine progressivo ai singoli candidati è necessaria ai fini dell'assegnazione dei seggi nell'ambito di ciascuna lista nel caso di parità di cifra individuale fra più candidati della lista medesima.

III. — Comunicazione, ai delegati di lista, delle definitive determinazioni adottate.

Compite le operazioni illustrate nei punti precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale provvederanno a comunicare rispettivamente, ai delegati delle liste provinciali e ai delegati delle liste regionali, le definitive decisioni adottate in merito alla rispettiva lista, cioè: numero d'ordine attribuito alla lista e numero d'ordine assegnato a ciascuno dei candidati compresi nella lista medesima.

[Art. 11, primo comma, n. 3), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

§ 24. — Stampa delle schede di votazione e stampa dei manifesti con le liste dei candidati.

Appena completate tutte le formalità relative all'esame ed all'ammissione delle liste dei candidati, gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale dovranno comunicare alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo nella cui provincia ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale e, rispettivamente, a tutte le Prefetture - U.T.G. della regione, le liste definitivamente ammesse con l'indicazione dei relativi contrassegni affinché venga provveduto ai seguenti adempimenti:

[Art. 11, primo comma, n. 4), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

a) *Stampa delle schede di votazione.*

Alla stampa delle schede di votazione provvederanno tipografie scelte dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato d'intesa con il Ministero dell'Interno. Alle Prefetture - U.T.G. verranno impartite

istruzioni per l'esecuzione della stampa e per la successiva distribuzione alle sezioni elettorali dei comuni;

b) Stampa del manifesto con le liste regionali dei candidati e con le liste provinciali della circoscrizione elettorale provinciale.

Nella parte superiore del manifesto – del quale, a titolo indicativo, si unisce un modello [allegato n. 10 a pagina 111] – le *liste regionali* saranno riportate *secondo l'ordine* di precedenza loro spettante in base al numero assegnato, a ciascuna lista ammessa, dal *sorteggio effettuato a livello regionale dall'Ufficio centrale regionale*.

Fermo restando quanto sopra, se le liste regionali si contraddistinguono con più contrassegni, questi verranno stampati – *analogamente a quanto previsto per le schede di votazione* – seguendo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato, per gli identici simboli delle collegate liste provinciali, dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

Qualora la lista regionale sia contraddistinta anche da contrassegni di partiti presenti solamente in altre province della regione, questi verranno stampati dopo quelli corrispondenti alle liste provinciali collegate nella provincia e, se più di un simbolo, in base all'ordine dettato dallo specifico, ulteriore sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

Nella parte inferiore del manifesto, infine, le *liste provinciali* saranno riportate, in corrispondenza della collegata lista regionale, *secondo l'ordine del rispettivo sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale*.

Stampati i manifesti per la circoscrizione elettorale provinciale – che conterranno quindi sia le liste regionali presentate in tutta la regione per la parte maggioritaria, sia le liste provinciali presentate nella circoscrizione elettorale provinciale – le Prefetture - U.T.G. provvederanno a ripartire detti manifesti tra i comuni della circoscrizione elettorale provinciale al fine di provvedere alla loro *pubblicazione* la quale deve avvenire mediante *affissione entro e non oltre il 15° giorno antecedente quello fissato per la votazione*.

[Art. 11, primo comma, n. 4), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

§ 25. - Comunicazione, ai sindaci dei comuni, delle liste regionali e delle liste provinciali ammesse ai fini dell'assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale.

L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale devono comunicare — rispettivamente alla Prefettura - U.T.G. nella cui provincia l'Ufficio stesso ha sede e a tutte le Prefetture - U.T.G. della regione — le liste, provinciali e regionali, ammesse, affinché le portino a conoscenza dei sindaci per gli adempimenti di competenza delle giunte comunali in ordine all'assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale.

[Art. 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni]

§ 26. - Comunicazione ai comuni dell'elenco dei delegati di lista.

Gli Uffici di cui al precedente paragrafo devono, infine, comunicare ai sindaci dei comuni compresi, rispettivamente, nella circoscrizione elettorale provinciale e nella regione, l'elenco dei delegati di ciascuna lista provinciale e di ogni lista regionale *entro il giovedì precedente la data della votazione.*

[Art. 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Art. 35, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570]

Se qualche dichiarazione di presentazione di lista non contenga la specificazione dei delegati, gli Uffici in parola ne dovranno fare espresa menzione nella comunicazione che invieranno ai comuni.

CAPITOLO V

I RICORSI

ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

§ 27. — Decisioni che possono essere impugnate.

Nei capitoli precedenti si è accennato al fatto che l'art. 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, riconosce ai delegati di lista la facoltà di proporre ricorso contro le decisioni degli Uffici centrali circoscrizionali.

Le decisioni dei ricorsi da parte dell'Ufficio centrale regionale sono atti definitivi; inoltre non tutte le decisioni possono essere impugnate.

Il legislatore ha voluto evitare che le liste o le candidature possano essere escluse indebitamente dalla competizione elettorale. Le decisioni degli Uffici predetti che *possono essere impugnate* sono *esclusivamente quelle che importano un'eliminazione di liste o di singole candidature*.

[Art. 10, quinto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Per quanto riguarda i ricorsi presentati contro le decisioni che riguardino le liste regionali, **alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano anche le disposizioni di cui all'art. 10 della legge n. 108 e successive modificazioni intendendosi sostituito l'Ufficio centrale regionale all'Ufficio centrale circoscrizionale.**

[Art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

§ 28. — Persone legittimate a presentare ricorso.

I ricorsi possono essere proposti soltanto dai delegati di lista.

[Art. 10, quinto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

L'impugnativa è limitata alle sole decisioni con cui sono state eliminate liste di candidati oppure singoli candidati; **pertanto gli unici soggetti legittimati a ricorrere sono i delegati della lista alla quale si riferisce la decisione di esclusione della lista o di candidati.**

§ 29. – Termine e modalità per presentare i ricorsi.

I ricorsi devono essere presentati entro 24 ore dall'avvenuta comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

[Art. 10, quinto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Nel paragrafo 20 [ultimo periodo, a pagina 31] è stato suggerito di comunicare le decisioni a mezzo di ufficiale giudiziario.

I ricorsi debbono essere redatti in esenzione dalle imposte di bollo come tutti gli atti che riguardano il procedimento elettorale [paragrafo 9 a pagina 16]; essi debbono essere depositati entro l'anzidetto termine e a pena di decadenza nella cancelleria del tribunale in cui ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il ricorso dev'essere sottoscritto dai delegati di lista.

§ 30. – Invio dei ricorsi all'Ufficio centrale regionale.

I ricorsi presentati debbono essere immediatamente esaminati dai rispettivi Uffici centrali circoscrizionali in modo tale che questi possano redigere le proprie deduzioni.

Compiuto l'anzidetto esame, i ricorsi, *nella stessa giornata in cui sono stati depositati*, debbono essere inviati, a mezzo di un corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale nell'esercizio delle funzioni di decisione previste dall'art. 8, terzo comma, della legge n. 108 e correddati delle anzidette deduzioni.

[Art. 10, settimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

§ 31. – Decisioni dell'Ufficio centrale regionale nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 8, terzo comma, della legge n. 108. – Comunicazione delle decisioni.

L'Ufficio centrale regionale decide sui ricorsi inviati gli *entro due giorni dalla loro ricezione*.

[Art. 10, ottavo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Adottate le proprie decisioni, l'Ufficio centrale regionale le comunica *nelle 24 ore successive* sia ai ricorrenti sia agli Uffici centrali circoscrizionali della regione dai quali sono pervenuti.

[Art. 10, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Per quanto riguarda le comunicazioni agli Uffici predetti, si suggerisce di far precedere l'invio della copia della decisione da una comunicazione telegrafica o via fax al fine di mettere in grado gli Uffici medesimi di compiere, senza eccessiva perdita di tempo, le conseguenti operazioni previste dalla legge e illustrate nel capitolo quarto [pagina 33 e seguenti].

CAPITOLO VI

DESIGNAZIONI
DEI RAPPRESENTANTI
DELLE LISTE PROVINCIALI
E DEI RAPPRESENTANTI
DELLE LISTE REGIONALI

§ 32. – **Compiti dei delegati di lista.**

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche l'*indicazione di due delegati*, i quali sono autorizzati a designare – personalmente o per mezzo di persone da loro autorizzate con dichiarazione *autenticata da notaio* – i rappresentanti di lista presso ogni seggio, presso l'Ufficio centrale circoscrizionale e presso l'Ufficio centrale regionale nell'esercizio dei poteri di ammissione delle liste.

[Art. 9, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

La designazione dei rappresentanti di lista non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto viene fatta nell'interesse della lista rappresentata: infatti i rappresentanti non fanno parte integrante dell'ufficio elettorale ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste contro eventuali irregolarità delle operazioni elettorali.

§ 33. – **Modalità di presentazione delle designazioni dei rappresentanti delle liste provinciali e dei rappresentanti delle liste regionali.**

Nel silenzio della legge n. 108, per la designazione dei rappresentanti di lista, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi

delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

[Art. 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Pertanto la designazione dei rappresentanti di lista va fatta con una dichiarazione redatta su carta libera e la firma dei delegati che effettuano la designazione dev'essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni [paragrafo 4, lettera C), a pagina 7].

La designazione dei rappresentanti può essere fatta anche per mezzo di persone che siano state a ciò espressamente autorizzate, con dichiarazione *autenticata da notaio*, dai delegati medesimi. In tal caso il notaio, nell'autenticare le firme apposte in calce all'apposita autorizzazione, dà atto che i delegati di lista hanno esibito il verbale di ricevuta rilasciato dalla cancelleria, rispettivamente, del tribunale e della corte d'appello del capoluogo della regione all'atto del deposito della lista dei candidati.

Tale facoltà è stata prevista dal legislatore nella considerazione che i delegati (due, come si è detto, per ogni circoscrizione elettorale provinciale e due per tutta la regione) non sono in grado di conoscere direttamente le persone che potrebbero opportunamente essere incaricate di svolgere, presso le singole sezioni, la funzione di rappresentante di lista; essi si avvarranno, nei singoli comuni, di propri fiduciari i quali possono effettuare la scelta in loro nome.

Per svolgere il loro compito, i delegati della lista provinciale e i delegati della lista regionale debbono dimostrare la loro qualifica esibendo la copia del predetto verbale di ricevuta.

Ai fini dell'autenticazione della designazione dei rappresentanti di lista le persone autorizzate come sopra potranno anche esibire — ai pubblici ufficiali che procedono all'autenticazione medesima — una copia notarile della ricevuta rilasciata all'atto del deposito della lista.

Poiché le designazioni dei rappresentanti di lista presso le sezioni elettorali devono essere successivamente consegnate, dal segretario comunale, ai singoli presidenti di seggio, è preferibile che le medesime vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti di lista.

Le designazioni potranno anche essere contenute in un unico atto; in tal caso sarà necessario presentare, contestualmente, tanti estratti di esso, debitamente autenticati con le modalità già precisate, per quante saranno le sezioni presso le quali i rappresentanti siano stati designati.

Nel caso di contemporaneità di più elezioni, poiché le medesime persone possono essere designate quali delegati [paragrafo 4, lettera *D*), a pagina 10], questi ultimi potranno provvedere con un solo atto a designare i rappresentanti presso i seggi e presso gli altri uffici elettorali con riferimento a tutte le consultazioni che si svolgeranno nella stessa data.

Non è previsto il caso in cui i delegati non sappiano o non possano firmare; è però del tutto improbabile che ciò si verifichi. Comunque, ove si verifichi un'evenienza del genere, si dovrà fare utilizzare la procedura prevista dall'art. 28, quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni [paragrafo 4, lettera *B*), secondo periodo, a pagina 6].

Le designazioni dei rappresentanti presso ciascuna sezione debbono essere fatte per due rappresentanti di lista, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione ad essi demandata.

§ 34. — Organi ai quali dev'essere diretta la designazione dei rappresentanti di lista. — Termini.

La designazione dei rappresentanti di lista è fatta in uffici diversi a seconda degli uffici elettorali presso i quali i rappresentanti stessi debbono svolgere il loro compito.

a) Rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione.

La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione può essere fatta:

[Art. 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Art. 35 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

1) al segretario del comune *entro il venerdì precedente il giorno della votazione.*

Il segretario comunale controllerà le regolarità delle designazioni accertando che le medesime siano firmate dai delegati di lista compresi nell'elenco che l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale — preposti all'ammissione delle candidature rispettivamente per le liste provinciali e per le liste regionali — abbiano fatto pervenire al sindaco [paragrafo 26 a pagina 37] e le farà consegnare ai presidenti delle rispettive sezioni prima dell'insediamento dei seggi.

Il presidente di seggio verificherà la regolarità degli atti di designazione di ciascun rappresentante e la qualità di coloro che tali designazioni avranno fatto (delegati di lista ovvero persone da essi autorizzate in forma autentica con atto notarile).

2) direttamente al presidente di ciascun seggio *il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede, oppure la mattina della domenica purché prima che abbiano inizio le operazioni di votazione.*

Per tale ipotesi, il sindaco deve consegnare al presidente dell'ufficio elettorale di ogni sezione — contemporaneamente agli oggetti e agli atti occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio — l'elenco dei delegati delle liste provinciali e dei delegati delle liste regionali per le quali non siano stati ancora designati i rappresentanti.

Il presidente di seggio verificherà che gli atti di designazione siano regolari, com'è stato precisato nel precedente n. 1).

b) Rappresentanti di lista presso l'Ufficio centrale circoscrizionale e presso l'Ufficio centrale regionale.

La designazione dei rappresentanti di lista presso l'Ufficio centrale circoscrizionale e presso l'Ufficio centrale regionale dev'essere presentata alla cancelleria del tribunale o della corte d'appello in cui ciascun

ufficio ha la propria sede, la quale ne rilascia ricevuta [allegato n. 11 a pagina 115, allegato n. 11-*bis* a pagina 119, allegato n. 12 a pagina 123, allegato n. 12-*bis* a pagina 127].

La legge non stabilisce alcun termine entro il quale presentare tali designazioni; si ritiene però – in analogia con quanto stabilito per gli uffici elettorali di sezione – che i delegati delle liste possano provvedervi sino al momento in cui hanno inizio le operazioni di competenza dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale.

§ 35. – Requisiti dei rappresentanti di lista

La legge non fa alcun cenno ai requisiti dei rappresentanti di lista.

Tuttavia, considerato il compito loro affidato dalla legge, si ritiene che essi debbano essere elettori e saper leggere e scrivere.

Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante.

Nel caso di contemporaneo svolgimento di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, è consentito che lo stesso elettore sia designato rappresentante di lista per le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali e rappresentante del gruppo dei candidati per le elezioni provinciali presso lo stesso seggio.

In tal caso, comunque – al fine di consentire al rappresentante di esprimere il proprio voto per tutte le elezioni che hanno luogo contemporaneamente nella sezione presso la quale egli svolge l'incarico a norma dell'art. 40 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 – si suggerisce che i rappresentanti vengano scelti tra gli elettori dell'organo da eleggere avente l'ambito territoriale più ristretto (ad esempio, in caso di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, il rappresentante di lista presso il seggio dev'essere elettore della circoscrizione amministrativa).

Se – all'atto della presentazione delle liste di candidati per le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali, e del gruppo dei candidati per le elezioni provinciali – siano stati designati delegati diversi per ciascun tipo di elezione, sarà opportuno che i delegati di lista o di gruppo prendano preventivi accordi per designare la stessa persona sia come rappresentante di lista per le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali che come rappresentante di gruppo per le elezioni provinciali per evitare un eccessivo affollamento presso i seggi.

A L L E G A T I

Allegato n. 1.

Elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di atto principale di una dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati.

Allegato n. 1-bis.

Elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di atto separato di una dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati.

Allegato n. 2.

Elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di atto principale di una dichiarazione di presentazione di una lista regionale di candidati.

Allegato n. 2-bis.

Elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di atto separato di una dichiarazione di presentazione di una lista regionale di candidati.

Allegato n. 3.

Elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di verbale di adesione alla dichiarazione di presentazione di una lista di candidati per l'elettore che eventualmente non sappia o non possa sottoscrivere.

Allegato n. 4.

Elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale in una lista provinciale.

Allegato n. 5.

Elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale / di presidente della giunta regionale in una lista regionale.

Allegato n. 6.

Elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di dichiarazione del delegato alla presentazione della lista provinciale per il collegamento di quest'ultima con la lista regionale.

Allegato n. 7.

Elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di dichiarazione del delegato alla presentazione della lista regionale per il collegamento di quest'ultima con una o più liste regionali.

Allegato n. 8.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di verbale di ricevuta di una lista provinciale di candidati rilasciato dalla cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale del capoluogo di provincia.

Allegato n. 9.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di verbale di ricevuta di una lista regionale di candidati rilasciato dalla cancelleria dell'Ufficio centrale centrale costituito presso la corte d'appello del capoluogo di regione.

Allegato n. 10.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello del manifesto con le liste provinciali e le liste regionali di candidati.

Allegato n. 11.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di ricevuta della designazione del rappresentante effettivo di una lista provinciale di candidati presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

Allegato n. 11-bis.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di ricevuta della designazione del rappresentante supplente di una lista provinciale di candidati presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

Allegato n. 12.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di ricevuta della designazione del rappresentante effettivo di una lista regionale di candidati presso l'Ufficio centrale regionale.

Allegato n. 12-bis.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di ricevuta della designazione del rappresentante supplente di una lista regionale di candidati presso l'Ufficio centrale regionale.

Allegato n. 13.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di designazione del mandatario elettorale da parte di un candidato a consigliere regionale o a presidente della giunta regionale.

ALLEGATO N. I (*)

Elezione del presidente della giunta regionale
e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario

MODELLO
DI ATTO PRINCIPALE (*)
DI UNA DICHIARAZIONE
DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA PROVINCIALE
DI CANDIDATI

[Art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni,
e art. 1, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

(*) – A pagina 59 è riportato il modello di **atto separato** di una dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati per le elezioni regionali.



ALLEGATO N. I
Elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario
Modello di atto principale
di una dichiarazione di presentazione
di una lista provinciale di candidati

**DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI**
PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL
DI DOMENICA 20.....

I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali dei comuni della provincia di, nel numero di risultante dalle firme (1) debitamente autenticate (2) contenute in questo foglio ed in numero atti separati (3) nonché da numero dichiarazioni rese nelle forme indicate dall'art. 28, quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni (4),

dichiarano di presentare,

per l'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale del che avrà luogo domenica 20....., nella circoscrizione elettorale della provincia di, una **lista provinciale** di numero candidati alla carica di consigliere regionale nelle persone e nell'ordine sottoindicato.

La **lista provinciale** dei candidati di seguito riportata – della quale i sottoscritti dichiarano di aver preso visione – è contraddistinta dal seguente contrassegno:
.....
.....

CANDIDATI DELLA LISTA PROVINCIALE

Cognome e Nome	Luogo e data di nascita
1
2
3
4
5
6
7

(segue la lista provinciale dei candidati) →

(1) – **Le firme degli elettori** che sottoscrivono la dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati devono essere apposte su **appositi moduli**, sui quali debbono essere riportati: il contrassegno della lista provinciale di candidati; il cognome, nome, luogo e data di nascita di ciascun candidato; il cognome, nome, luogo e data di nascita di ciascuno dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista provinciale di candidati; dev'essere indicato anche il comune nelle cui liste elettorali ogni elettore che sottoscrive dichiara di essere iscritto [art. 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni].

(2) – **Le firme dei sottoscrittori** della dichiarazione di presentazione della lista provinciale di candidati devono essere **autenticate** da uno dei soggetti espressamente indicati nell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni [pagina 8, nota (4)], e con le modalità previste dall'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 [pagina 9, nota (5)].

(Le note 3 e 4 si trovano a pagina seguente)

(segue: CANDIDATI DELLA LISTA PROVINCIALE)

Cognome e Nome	Luogo e data di nascita
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

I sottoscritti delegano il sig. ,
nato a il 19.... e domiciliato in ,
ed il sig. ,
nato a il 19.... e domiciliato in ,
i quali possono assistere, su convocazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale costituito
presso il tribunale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a
ciascuna lista provinciale di candidati ammessa ed hanno la facoltà di designare i rappre-
sentanti della lista presso ogni seggio elettorale e presso il medesimo Ufficio centrale
circoscrizionale.

(3) - A pagina 59 è riportato il modello di **atto separato** di dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati.

(4) - L'art. 28, quarto comma, secondo periodo, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, è riportato a pagina 6, nota (3).

Delegano, altresì, il sig. ,
nato a il 19.... e domiciliato in ,
a depositare la presente lista provinciale e a sottoscrivere la dichiarazione di collegamen-
to con la lista regionale; in sua sostituzione, delegano, per il compimento dei medesimi
atti, il sig. , nato a
..... il 19.... e domiciliato in

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per l'elezione del consiglio regionale di
cui trattasi, nessun'altra dichiarazione di presentazione di altra lista provinciale di candi-
dati.

A corredo della presente dichiarazione, uniscono:

a) numero certificati, dei quali numero collettivi,
comprovanti l'iscrizione dei presentatori della lista provinciale nelle liste elettorali dei
comuni della provincia di

b) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura alla
carica di consigliere regionale, firmate ed autenticate;

c) numero certificati attestanti che i candidati della lista provin-
ciale alla carica di consigliere regionale sono elettori di un comune della Repubblica;

d) dichiarazione di collegamento della presente lista provinciale di candidati con
la lista regionale contraddistinta dal/i seguente/i contrassegno/i:

e) copia della dichiarazione di accettazione del collegamento, presentata dai dele-
gati della lista regionale, firmata ed autenticata;

f) la dichiarazione – sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o
gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risulti-
no per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresen-
tanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio – attestante che le
liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico
stesso (5);

g) il modello del contrassegno della lista provinciale, in due dimensioni ed in tri-
plice esemplare per ciascuna dimensione.

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale, i sotto-
scritti eleggono domicilio presso il sig. ,
dimorante in
..... , addì 20....

*(Seguono le sottoscrizioni dei presentatori
della lista provinciale dei candidati)*



(5) – Solamente per i partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresen-
tante anche in una sola delle Camere o nel Parlamento europeo o che siano costituiti in gruppo par-
lamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso.

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA PROVINCIALE

*I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO
per l'elezione del consiglio regionale di cui trattasi
NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI*

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono
con sede in (6).

Sono, altresì, informati che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale del capoluogo di provincia, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

(Segue) →


(6) – Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nominativi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

AUTENTICAZIONE (7)
DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI
DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (8), certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n.), da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

[indicare il numero in cifre e in lettere]

....., addì 20



.....
Firma leggibile (*nome e cognome per esteso*) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(7) – Può autenticare uno dei soggetti espressamente previsti dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni [pagina 8, nota (4)].

(8) – Prima dell'art. 21 del d.P.R. n. 445 del 2000 [riportato a pagina 9, nota (5)] le stesse modalità di autenticazione delle sottoscrizioni erano disciplinate dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

ALLEGATO N. I - BIS (*)

Elezione del presidente della giunta regionale
e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario

MODELLO
DI ATTO SEPARATO (*)
DI UNA DICHIARAZIONE
DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA PROVINCIALE
DI CANDIDATI

[Art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni,
e art. 1, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

(*) – A pagina 51 è riportato il modello di **atto principale** di una dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati per le elezioni regionali.

Contrassegno
della lista provin-
ciale di candidati

ALLEGATO N. I - *BIS*
Elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario
Modello di atto separato
di una dichiarazione di presentazione
di una lista provinciale di candidati

ATTO SEPARATO
DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI
PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL
DI DOMENICA 20.....

ELENCO n. dei sottoscrittori della lista provinciale
recante il contrassegno
per l'elezione,
nella circoscrizione elettorale della provincia di ,
di numero consiglieri regionali,
che si svolgerà domenica 20

CANDIDATI DELLA LISTA PROVINCIALE

Cognome e nome	Luogo e data di nascita
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA PROVINCIALE

*I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO
per l'elezione del consiglio regionale di cui trattasi
NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI*

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono con sede in (1).

Sono, altresì, informati che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale del capoluogo di provincia, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali		Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali		Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali		Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali		Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati. (Segue) →

(1) – Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nominativi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

(Segue: ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA PROVINCIALE)

*I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO
per l'elezione del consiglio regionale di cui trattasi
NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI*

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono
con sede in (1).

Sono, altresì, informati che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale del capoluogo di provincia, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati. (Segue) →

(1) – Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nominativi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

(Segue: ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA PROVINCIALE)

*I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO
per l'elezione del consiglio regionale di cui trattasi
NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI*

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono
con sede in (1).

Sono, altresì, informati che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale del capoluogo di provincia, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

(Segue) →


(1) – Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nominativi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

AUTENTICAZIONE (2)
DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI
DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(3), certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati
(n.), da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

[indicare il numero in cifre e in lettere]

....., addì 20



.....

Firma leggibile (*nome e cognome per esteso*) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(2) – Può autenticare uno dei soggetti espressamente previsti dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni [pagina 8, nota (4)].

(3) – Prima dell'art. 21 del d.P.R. n. 445 del 2000 [riportato a pagina 9, nota (5)] le stesse modalità di autenticazione delle sottoscrizioni erano disciplinate dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

ALLEGATO N. 2 (*)

Elezione del presidente della giunta regionale
e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario

MODELLO
DI ATTO PRINCIPALE (*)
DI UNA DICHIARAZIONE
DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA REGIONALE
DI CANDIDATI

[Art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni,
e art. 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

(*) – A pagina 75 è riportato il modello di **atto separato** di una dichiarazione di presentazione di una lista regionale di candidati per le elezioni regionali.

Contrassegno
della lista
regionale
di candidati

ALLEGATO N. 2
Elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario
Modello di atto principale
di una dichiarazione di presentazione
di una lista regionale di candidati

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA REGIONALE DI CANDIDATI

PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL
DI DOMENICA 20.....

I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali dei comuni della regione
....., nel numero di risultante dalle firme (1) debitamente
autenticate (2) contenute in questo foglio ed in numero atti separati
(3) nonché da numero dichiarazioni rese nelle forme indicate dal-
l'art. 28, quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modifica-
zioni (4),

dichiarano di presentare,

per l'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale del
..... che avrà luogo domenica 20....., una lista regionale di numero candidati alla carica di consigliere regionale nelle persone e nell'ordine sottoindicato.

La lista regionale dei candidati di seguito riportata – della quale i sottoscritti
dichiarano di aver preso visione – è contraddistinta dal/i seguente/i contrassegno/i:

.....
.....

CANDIDATI DELLA LISTA REGIONALE

Cognome e Nome	Luogo e data di nascita
1
2
3
4
5
6
7

(segue la lista regionale dei candidati) →

(1) – **Le firme degli elettori** che sottoscrivono la dichiarazione di presentazione di una lista regionale di candidati devono essere apposte su **appositi moduli**, sui quali debbono essere riportati: il contrassegno della lista regionale di candidati; il cognome, nome, luogo e data di nascita di ciascun candidato; il cognome, nome, luogo e data di nascita di ciascuno dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista regionale di candidati; dev'essere indicato anche il comune nelle cui liste elettorali ogni elettore che sottoscrive dichiara di essere iscritto [art. 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni].

(2) – **Le firme dei sottoscrittori** della dichiarazione di presentazione della lista regionale di candidati devono essere autenticate da uno dei soggetti espressamente indicati nell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni [pagina 8, nota (4)], e con le modalità previste dall'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 [pagina 9, nota (5)].

(Le note 3 e 4 si trovano a pagina seguente)

(segue: CANDIDATI DELLA LISTA REGIONALE)

Cognome e Nome	Luogo e data di nascita
8
9
10
11
12
13
14
15
16

La medesima lista regionale è collegata con le liste provinciali presentate nelle circoscrizioni elettorali provinciali di,
a loro volta contraddistinte dai seguenti contrassegni:

I sottoscritti delegano il sig.,
nato a il 19.... e domiciliato in,
ed il sig.,
nato a il 19.... e domiciliato in,
i quali possono assistere, su convocazione dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la corte d'appello, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista regionale di candidati ammessa ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale e presso il medesimo Ufficio centrale regionale.

Delegano, altresì, il sig.,
nato a il 19.... e domiciliato in,
a depositare la presente lista regionale ed a sottoscrivere la dichiarazione di collegamento con le liste delle circoscrizioni elettorali provinciali; in sua sostituzione, delegano, per il compimento dei medesimi atti, il sig.,
nato a il 19.... e domiciliato in

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per l'elezione del consiglio regionale di cui trattasi, nessun'altra dichiarazione di presentazione di altra lista regionale di candidati.

(3) - A pagina 75 è riportato il modello di atto separato di dichiarazione di presentazione di una lista regionale di candidati.

(4) - L'art. 28, quarto comma, secondo periodo, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, è riportato a pagina 6, nota (3).

A corredo della presente dichiarazione, uniscono:

a) numero certificati, dei quali numero collettivi, comprovanti l'iscrizione dei presentatori della lista regionale nelle liste elettorali dei comuni della regione;

b) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale, firmate ed autenticate;

c) numero certificati attestanti che i candidati della lista regionale alla carica di consigliere regionale sono elettori di un comune della Repubblica;

d) dichiarazione di collegamento della presente lista regionale di candidati con le liste provinciali contraddistinte dai seguenti contrassegni:
..... ;

e) copia della dichiarazione di accettazione del collegamento, presentata dai delegati delle liste provinciali, firmata ed autenticata;

f) la dichiarazione – sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio – attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (5) ;

g) il modello del/i contrassegno/i della lista regionale, in due dimensioni ed in triplice esemplare per ciascuna dimensione.

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio centrale regionale, i sottoscritti eleggono domicilio presso il sig. ,
dimorante in
..... , addì 20.... .

*(Seguono le sottoscrizioni dei presentatori
della lista regionale dei candidati)*

(Segue) →

(5) – Solamente per i partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle Camere o nel Parlamento europeo o che siano costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso.

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA REGIONALE

*I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO
per l'elezione del consiglio regionale di cui trattasi
NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA REGIONALE DI CANDIDATI*

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono con sede in (6).

Sono, altresì, informati che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale regionale costituito presso la corte d'appello del capoluogo di regione, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati. (Segue) →


(6) – Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nominativi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

AUTENTICAZIONE (7)
DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI
DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA REGIONALE

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (8), certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n.), da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

[indicare il numero in cifre e in lettere]

....., addì 20



.....

Firma leggibile (*nome e cognome per esteso*) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(7) – Può autenticare uno dei soggetti espressamente previsti dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni [pagina 8, nota (4)].

(8) – Prima dell'art. 21 del d.P.R. n. 445 del 2000 [riportato a pagina 9, nota (5)] le stesse modalità di autenticazione delle sottoscrizioni erano disciplinate dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

ALLEGATO N. 2 - BIS (*)

Elezione del presidente della giunta regionale
e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario

MODELLO
DI ATTO SEPARATO (*)
DI UNA DICHIARAZIONE
DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA REGIONALE
DI CANDIDATI

[Art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni,
e art. 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

(*) – A pagina 67 è riportato il modello di **atto principale** di una dichiarazione di presentazione di una lista regionale di candidati per le elezioni regionali.

Contrassegno
della lista
regionale
di candidati

ALLEGATO N. 2 - BIS
Elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario
Modello di atto separato
di una dichiarazione di presentazione
di una lista regionale di candidati

ATTO SEPARATO
DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA REGIONALE DI CANDIDATI

PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL
DI DOMENICA 20.....

ELENCO n. dei sottoscrittori della lista regionale
recante il contrassegno
per l'elezione, nella regione,
di numero consiglieri regionali,
che si svolgerà domenica 20

La lista regionale dei candidati di seguito riportata – della quale i sottoscritti
dichiarano di aver preso visione – è collegata con le liste provinciali contraddistinte dai
seguenti contrassegni:

Il capolista sig.
è candidato alla carica di presidente della giunta regionale.

CANDIDATI DELLA LISTA REGIONALE

Cognome e nome	Luogo e data di nascita
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA REGIONALE

*I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO
per l'elezione del consiglio regionale di cui trattasi
NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA REGIONALE DI CANDIDATI*

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono con sede in (1).

Sono, altresì, informati che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale regionale costituito presso la corte d'appello del capoluogo di regione, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati. (Segue) →

(1) – Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nominativi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

(Segue: ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA REGIONALE

*I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO
per l'elezione del consiglio regionale di cui trattasi
NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA REGIONALE DI CANDIDATI*

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono
con sede in (1).

Sono, altresì, informati che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale regionale costituito presso la corte d'appello del capoluogo di regione, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

(Segue) →

(1) – Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nominativi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

(Segue: ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA REGIONALE

*I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO
per l'elezione del consiglio regionale di cui trattasi
NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA REGIONALE DI CANDIDATI*

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono con sede in (1).

Sono, altresì, informati che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale regionale costituito presso la corte d'appello del capoluogo di regione, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati. (Segue) →


(1) – Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nominativi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

AUTENTICAZIONE (7)
DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI
DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA REGIONALE

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (8), certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n.), da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

[indicare il numero in cifre e in lettere]

....., addì 20



Timbro

.....
Firma leggibile (*nome e cognome per esteso*) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(7) – Può autenticare uno dei soggetti espressamente previsti dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni [pagina 8, nota (4)].

(8) – Prima dell'art. 21 del d.P.R. n. 445 del 2000 [riportato a pagina 9, nota (5)] le stesse modalità di autenticazione delle sottoscrizioni erano disciplinate dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

ALLEGATO N. 3

Elezione del presidente della giunta regionale
e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario

MODELLO
DI VERBALE DI ADESIONE
ALLA DICHIARAZIONE
DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
PER L'ELETTORE CHE EVENTUALMENTE
NON SAPPIA O NON POSSA SOTTOSCRIVERE

[Art. 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108,
e successive modificazioni,
art. 28, quarto comma, e art. 32, quarto comma,
del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni,
e art. 1, commi 2 e 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

ALLEGATO N. 3
 Elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario
 Modello di verbale di adesione
 alla dichiarazione di presentazione di una lista
 di candidati per l'elettore che eventualmente
 non sappia o non possa sottoscrivere

L'anno, addì del mese di ,
 innanzi a me (*notaio o segretario comunale o impiegato comunale delegato dal sindaco*)
 nell'Ufficio comunale di ,
 e alla presenza dei signori:

1) (1) e
 2) (1) ,
 è comparso il sig. (1)
 il quale ha dichiarato di non saper *ovvero* di non poter sottoscrivere e di aderire con il presente
 atto – ai sensi dell'art. 28, quarto comma, e dell'art. 32, quarto comma, del testo unico 16 mag-
 ggio 1960, n. 570, e successive modificazioni – alla dichiarazione di presentazione di una lista
 provinciale / di una lista regionale di candidati per l'elezione del presidente della giunta regiona-
 le e del consiglio regionale del ,
 che avrà luogo domenica 20..... ,
 e recante il seguente contrassegno:

Egli dichiara inoltre di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di

I testimoni indicati nei citati articoli dichiarano, a loro volta, che il predetto è il sig.

 [cognome, nome, luogo e data di nascita dell'elettore che eventualmente non sappia o che non possa sottoscrivere]

In fede si rilascia il presente atto che viene letto e sottoscritto da me e dai due testimoni
 indicati per essere allegato agli atti di presentazione della candidatura.

(Firma del notaio, o del segretario comunale o dell'impiegato comunale)

.....

(Firme dei testimoni)

1°

2°

(1) – Indicare il cognome, nome, luogo e data di nascita sia della persona che è comparsa
 dinanzi al pubblico ufficiale sia dei testimoni.

ALLEGATO N. 4

Elezione del presidente della giunta regionale
e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario

MODELLO
DI DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE
DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE
IN UNA LISTA PROVINCIALE

[Art. 9, ottavo comma, n. 2), della legge 17 febbraio 1968, n. 108,
e successive modificazioni,
e art. 1, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

(*) – A pagina 91 è riportato il modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale o di presidente della giunta regionale in una lista regionale.

ALLEGATO N. 4
Elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario
Modello di dichiarazione
di accettazione della candidatura
alla carica di consigliere regionale
in una lista provinciale

Il sottoscritto (1) ,
nato a il 19..... ,
dichiara di accettare la candidatura alla carica di consigliere regionale della regione del
.....
per l'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio medesimo che si svolgerà
domenica 20..... ,
nella lista provinciale recante il contrassegno
.....
per la circoscrizione elettorale provinciale di

Il sottoscritto dichiara, altresì, di non aver accettato la candidatura per altre liste provinciali
della stessa circoscrizione elettorale e di essersi presentato, invece, come candidato, con lo stesso
contrassegno sopra specificato, nelle circoscrizioni elettorali provinciali di
..... e di
e nella lista regionale recante il contrassegno
.....
della regione del (2).

Dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1,
della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

..... , addì 20...

Firma del candidato nella lista provinciale (3)

(Segue) →

(1) — Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di consigliere regionale; per le donne coniugate o vedove, può essere indicato anche il cognome del marito.

(2) — È consentito presentare la propria candidatura in liste provinciali in un massimo di tre circoscrizioni elettorali provinciali della stessa regione, purché sotto lo stesso simbolo, ed in non più di due regioni diverse, qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno [art. 9, settimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108]. — Inoltre, chi è presidente o consigliere regionale in carica in una regione non può presentarsi come candidato in un'altra regione [art. 7, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni].


(3) — La firma del candidato nella lista provinciale dev'essere autenticata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel paragrafo 4, lettera C), delle istruzioni [pagina. 7].

AUTENTICAZIONE (4)
DELLA FIRMA DEL CANDIDATO
CHE DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA
NELLA LISTA PROVINCIALE

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (5), certifico vera ed autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal sig. , nato a il 19 , domiciliato in , della cui identità sono certo.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì 20



.....
Firma leggibile (*nome e cognome per esteso*) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(4) — L'autenticazione della firma del candidato nella lista provinciale dev'essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel paragrafo 4, lettera C), delle istruzioni [pagina. 7].

(5) — Prima dell'art. 21 del d.P.R. n. 445 del 2000 [riportato a pagina 9, nota (5)] le stesse modalità di autenticazione delle sottoscrizioni erano disciplinate dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

ALLEGATO N. 5

Elezione del presidente della giunta regionale
e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario

MODELLO
DI DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE
DELLA CANDIDATURA

ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE /
DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
IN UNA LISTA REGIONALE

[Art. 9, ottavo comma, n. 2), della legge 17 febbraio 1968, n. 108,
e successive modificazioni,
e art. 1, commi 3, 8 e 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

(*) – A pagina 87 è riportato il modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale in una lista provinciale.

ALLEGATO N. 5
Elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario
Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura
alla carica di consigliere regionale / presidente della giunta
regionale in una lista regionale

Il sottoscritto (1) ,
nato a il 19..... ,
dichiara di accettare la candidatura alla carica di consigliere regionale / di presidente della giunta
regionale della regione del
per l'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio medesimo che si svolgerà
domenica 20..... ,
nella lista regionale recante il/i contrassegno/i
.....

Il sottoscritto dichiara, altresì, di non aver accettato la candidatura per altre liste regionali
della stessa regione e di essersi presentato, invece, come candidato, con il contrassegno
.....
nella/e lista/e provinciale/i di
e di
della regione medesima (2).

Dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1,
della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

..... , addì 20...

Firma del candidato nella lista regionale (3)

(Segue) —→

NOTA BENE — IL CANDIDATO CAPOLISTA DELLA LISTA REGIONALE DEVE ESPLICITAMENTE DICHIARARE DI ACCETTARE LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.

(1) — Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di consigliere regionale / di presidente della giunta regionale; per le donne coniugate o vedove, può essere indicato anche il cognome del marito.

(2) — È consentito presentare la propria candidatura in liste provinciali in un massimo di tre circoscrizioni elettorali provinciali della stessa regione, purché sotto lo stesso simbolo, ed in non più di due regioni diverse, qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno [art. 9, settimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108]. — Inoltre, chi è presidente o consigliere regionale in carica in una regione non può presentarsi come candidato in un'altra regione [art. 7, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni].


(3) — La firma del candidato nella lista regionale dev'essere autenticata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel paragrafo 4, lettera C), delle istruzioni [pagina. 7].

AUTENTICAZIONE (4)
DELLA FIRMA DEL CANDIDATO
CHE DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA
NELLA LISTA REGIONALE

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (5), certifico vera ed autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della singola candidatura individuale dal sig.
..... ,
nato a il 19 ,
domiciliato in ,
della cui identità sono certo.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì 20



.....
Firma leggibile (*nome e cognome per esteso*) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(4) — L'autenticazione della firma del candidato nella lista provinciale dev'essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel paragrafo 4, lettera C), delle istruzioni [pagina. 7].

(5) — Prima dell'art. 21 del d.P.R. n. 445 del 2000 [riportato a pagina 9, nota (5)] le stesse modalità di autenticazione delle sottoscrizioni erano disciplinate dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

ALLEGATO N. 6 (*)

Elezione del presidente della giunta regionale
e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario

MODELLO
DI DICHIARAZIONE
DEL DELEGATO ALLA PRESENTAZIONE
DELLA LISTA PROVINCIALE
PER IL COLLEGAMENTO
DI QUEST'ULTIMA
CON LA LISTA REGIONALE

[Art. 9, ottavo comma, n. 2), della legge 17 febbraio 1968, n. 108,
e successive modificazioni,
e art. 1, commi 2, 3 e 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

(*) – A pagina 99 è riportato il modello di dichiarazione del delegato alla presentazione della lista regionale, per il collegamento di quest'ultima con una o più liste provinciali.

ALLEGATO N. 6
 Elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario
 Modello di dichiarazione del delegato alla presentazione
 della lista provinciale per il collegamento di quest'ultima
 con la lista regionale

Il sottoscritto (1) ,
 nato a il 19..... ,
 e domiciliato in ,
 delegato alla presentazione della lista provinciale per la circoscrizione elettorale provinciale
 di ,
 recante il contrassegno ,
 dichiara che, in occasione dell'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio
 regionale del ,
 che si svolgerà domenica 20..... ,
 la lista provinciale da lui presentata è collegata alla lista regionale contraddistinta dal/i seguen-
 te/i contrassegno/i:

 , addì 20.....

Firma del delegato alla presentazione delle lista provinciale (1)

(Segue) →

Nota bene — Questo documento dev'essere compilato e autenticato in
 duplice esemplare.

Uno dei detti esemplari dev'essere allegato agli atti di presentazione
 della lista provinciale mentre il secondo esemplare dev'essere consegnato ai
 delegati presentatori della lista regionale per essere quindi allegato alla loro
 documentazione di presentazione della lista regionale (atto convergente di
 collegamento).


(1) — La firma del candidato nella lista provinciale dev'essere autenticata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel paragrafo 4, lettera C), delle istruzioni [pagina. 7].

AUTENTICAZIONE (2)
DELLA FIRMA DEL DELEGATO ALLA PRESENTAZIONE
DELLA LISTA PROVINCIALE

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (3), certifico vera ed autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di collegamento con la lista regionale per l'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale del
del sig. ,
nato a il 19 ,
domiciliato in ,
della cui identità sono certo.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì 20



.....
Firma leggibile (*nome e cognome per esteso*) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(2) — L'autenticazione della firma del candidato nella lista provinciale dev'essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel paragrafo 4, lettera C), delle istruzioni [pagina. 7].

(3) — Prima dell'art. 21 del d.P.R. n. 445 del 2000 [riportato a pagina 9, nota (5)] le stesse modalità di autenticazione delle sottoscrizioni erano disciplinate dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

ALLEGATO N. 7 (*)

Elezione del presidente della giunta regionale
e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario

MODELLO
DI DICHIARAZIONE
DEL DELEGATO ALLA PRESENTAZIONE
DELLA LISTA REGIONALE
PER IL COLLEGAMENTO
DI QUEST'ULTIMA
CON UNA O PIÙ LISTE PROVINCIALI

[Art. 9, ottavo comma, n. 2), della legge 17 febbraio 1968, n. 108,
e successive modificazioni,
e art. 1, commi 2, 3 e 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

(*) – A pagina 95 è riportato il modello di dichiarazione di accettazione del delegato alla presentazione della lista provinciale, per il collegamento di quest'ultima con la lista regionale.

ALLEGATO N. 7
Elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario
Modello di dichiarazione del delegato alla presentazione
della lista regionale per il collegamento di quest'ultima
con una o più liste provinciali

Il sottoscritto (1) ,
nato a il 19..... ,
e domiciliato in ,
delegato alla presentazione della lista regionale recante il/i contrassegno/i
..... ,
dichiara che, in occasione dell'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio
regionale del ,
che si svolgerà domenica 20..... ,
la lista regionale da lui presentata è collegata con la/e lista/e provinciale/i contraddistinta/e dal/i
seguente/i contrassegno/i presentata/e nelle seguenti circoscrizioni elettorali provinciali:
1) ,
2) ,
3) ,
..... , addì 20.....

Firma del delegato alla presentazione delle lista regionale (1)

(Segue) →

Nota bene — Questo documento dev'essere compilato e autenticato in
duplice esemplare.

Uno dei detti esemplari dev'essere allegato agli atti di presentazione
della lista provinciale mentre il secondo esemplare dev'essere consegnato ai
delegati presentatori della lista regionale per essere quindi allegato alla loro
documentazione di presentazione della lista regionale (atto convergente di
collegamento).


(1) — La firma del candidato nella lista provinciale dev'essere autenticata da una delle persone e secondo
le modalità indicate nel paragrafo 4, lettera C), delle istruzioni [pagina. 7].

AUTENTICAZIONE (2)
DELLA FIRMA DEL DELEGATO ALLA PRESENTAZIONE
DELLA LISTA REGIONALE

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (3), certifico vera ed autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione per il collegamento della con la/e lista/e provinciale/i per l'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale del
dal sig. ,
nato a il 19 ,
domiciliato in ,
della cui identità sono certo.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

....., addì 20



.....
Firma leggibile (*nome e cognome per esteso*) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(2) — L'autenticazione della firma del candidato nella lista provinciale dev'essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel paragrafo 4, lettera C), delle istruzioni [pagina. 7].

(3) — Prima dell'art. 21 del d.P.R. n. 445 del 2000 [riportato a pagina 9, nota (5)] le stesse modalità di autenticazione delle sottoscrizioni erano disciplinate dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

ALLEGATO N. 8 (*)

Elezione del presidente della giunta regionale
e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario

MODELLO
DI VERBALE DI RICEVUTA
DI UNA LISTA PROVINCIALE
DI CANDIDATI

RILASCIATO DALLA CANCELLERIA
DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE
COSTITUITO PRESSO IL TRIBUNALE
DEL CAPOLUOGO DI PROVINCIA

(*) – A pagina 107 è riportato il modello di verbale di ricevuta di una lista regionale di candidati.

ALLEGATO N. 8

Elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario

Modello di verbale di ricevuta di una lista provinciale di candidati
rilasciato dalla cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale
costituito presso il tribunale del capoluogo di provincia

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL

DI DOMENICA 20

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE PROVINCIALE DI

CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI

L'anno duemila....., addì del mese di ,
alle ore , si è presentato, presso questa cancelleria,
il sig. (1),
il quale ha dichiarato di presentare una lista provinciale di candidati, per l'elezione del presidente
della giunta regionale e del consiglio regionale del
di domenica 20..... ,
la quale intende contraddirsi con il seguente contrassegno:

Il sottoscritto procede all'identificazione del presentatore ed accerta che il medesimo è il
sig. ,
il quale ha depositato una lista provinciale di candidati per l'elezione del predetto presidente
della giunta e consiglio regionale, la quale si distingue con l'indicato contrassegno e che è sotto-
scritta da numero elettori della circoscrizione elettorale provinciale,
le cui firme sono contenute in numero atti.

Allegati alla predetta lista provinciale di candidati sono stati presentati anche:

a) numero certificati individuali
e numero certificati collettivi,
comprovanti che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista provinciale sono
elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni della circoscrizione elettorale provinciale;

(1) — Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

- b)* numero dichiarazioni di accettazione della candidatura, debitamente sottoscritte ed autenticate;
- c)* numero certificati comprovanti che i candidati della predetta lista regionale sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
- d)* dichiarazione di collegamento della lista provinciale con la lista regionale che si presenta per l'elezione del medesimo consiglio regionale;
- e)* copia della dichiarazione di collegamento della lista provinciale con la lista regionale, resa dal depositante della lista provinciale;
- f)* modello del contrassegno della lista provinciale.


La dichiarazione di presentazione della lista provinciale contiene la designazione dei signori
..... (1)
come delegati della stessa, ai sensi dell'art. 9, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni.

Alla predetta lista provinciale è attribuito, secondo l'ordine di presentazione, il numero

Di quanto sopra viene redatto, in duplice esemplare, il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESENTATORE
DELLA LISTA PROVINCIALE

.....



IL CANCELLIERE
DELL'UFFICIO CENTRALE
CIRCOSCRIZIONALE

.....

(1) — Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

ALLEGATO N. 9 (*)

Elezione del presidente della giunta regionale
e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario

MODELLO
DI VERBALE DI RICEVUTA
DI UNA LISTA REGIONALE
DI CANDIDATI

RILASCIATO DALLA CANCELLERIA
DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE
COSTITUITO PRESSO LA CORTE D'APPELLO
DEL CAPOLUOGO DI REGIONE

(*) – A pagina 103 è riportato il modello di verbale di ricevuta di una lista provinciale di candidati.

ALLEGATO N. 9
 Elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario
 Modello di verbale di ricevuta di una lista regionale di candidati
 rilasciato dalla cancelleria dell'Ufficio centrale regionale
 costituito presso la corte d'appello del capoluogo di regione

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL

DI DOMENICA 20

CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO DI

L'anno duemila....., addì del mese di ,
 alle ore , si è presentato, presso questa cancelleria,
 il sig. (1),
 il quale ha dichiarato di presentare una lista regionale di candidati per l'elezione del presidente
 della giunta regionale e del consiglio regionale del
 di domenica 20..... ,
 la quale intende contraddistinguersi con il/ seguente/i contrassegno/i:

Il sottoscritto procede all'identificazione del presentatore ed accerta che il medesimo è il
 sig. ,
 il quale ha depositato una lista regionale di candidati per l'elezione del predetto presidente della
 giunta e consiglio regionale la quale si distingue con l'indicatedo/gli indicati contrassegno/i e che è
 sottoscritta da numero elettori di comuni della regione, le cui firme
 sono contenute in numero atti.

Allegati alla predetta lista regionale di candidati sono stati presentati anche:

a) numero certificati individuali
 e numero certificati collettivi,
 comprovanti che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista regionale sono
 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni della regione;

b) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura,
 debitamente sottoscritte ed autenticate;

(1) — Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

- c)* numero certificati comprovanti che i candidati della predetta lista regionale sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
- d)* dichiarazione di collegamento della lista regionale con la/le lista/e provinciale/i che si presentano per l'elezione del medesimo consiglio regionale;
- e)* copia delle dichiarazioni di collegamento delle liste provinciali con la lista regionale, rese dai depositanti delle liste provinciali;
- f)* modello del/i contrassegno/i della lista regionale.


La dichiarazione di presentazione della lista regionale contiene la designazione dei signori (1)
..... (1)
come delegati della stessa, ai sensi dell'art. 9, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e dell'art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

Alla predetta lista regionale è attribuito, secondo l'ordine di presentazione, il numero

Di quanto sopra viene redatto, in duplice esemplare, il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESENTATORE
DELLA LISTA REGIONALE

.....



IL CANCELLIERE
DELL'UFFICIO CENTRALE
REGIONALE

.....

(1) — Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

ALLEGATO N. 10

Elezione del presidente della giunta regionale
e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario

MODELLO
DEL MANIFESTO
CON LE LISTE REGIONALI
E LE LISTE PROVINCIALI
DEI CANDIDATI

ALLEGATO N. 11 (*)

Elezione del presidente della giunta regionale
e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario

MODELLO
DI RICEVUTA
DELLA DESIGNAZIONE
DEL RAPPRESENTANTE EFFETTIVO
DI UNA LISTA PROVINCIALE
DI CANDIDATI PRESSO
L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

(*) – A pagina 119 è riportato il modello di ricevuta della designazione del rappresentante supplente di una lista provinciale di candidati presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

ALLEGATO N. 11
 Elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario
 Modello di ricevuta della designazione
 del rappresentante effettivo di una lista provinciale
 presso l'Ufficio centrale circoscrizionale

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL


DI DOMENICA 20

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE PROVINCIALE DI

CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI

L'anno duemila..... , addì del mese di ,
 alle ore , è stata presentata presso questa cancelleria la dichiarazione scritta, debitamente
 sottoscritta ed autenticata, a firma del sig. (1)
 e del sig. (1),
 nella loro qualità di delegati della lista provinciale all'elezione del presidente della giunta regio-
 nale e del consiglio regionale del
 di domenica 20.....
 contraddistinta con il numero di presentazione e recante il seguente contrassegno:
 ,
 con la quale il sig. ,
 domiciliato in ,
 viene designato come rappresentante effettivo dell'anzidetta lista provinciale presso l'Ufficio
 centrale circoscrizionale costituito presso questo tribunale.

Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di cui sopra è stata effettiva-
 mente depositata presso questa cancelleria.



IL CANCELLIERE
 DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

.....

(1) — Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

ALLEGATO N. 11 - BIS (*)

Elezione del presidente della giunta regionale
e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario

MODELLO
DI RICEVUTA
DELLA DESIGNAZIONE
DEL RAPPRESENTANTE SUPPLENTE
DI UNA LISTA PROVINCIALE
DI CANDIDATI PRESSO
L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

(*) – A pagina 115 è riportato il modello di ricevuta della designazione del rappresentante effettivo di una lista provinciale di candidati presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

ALLEGATO N. 11 - BIS
 Elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario
 Modello di ricevuta della designazione
 del rappresentante supplente di una lista provinciale
 presso l'Ufficio centrale circoscrizionale

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL

DI DOMENICA 20


CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE PROVINCIALE DI

CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI

L'anno duemila....., addì del mese di ,
 alle ore , è stata presentata presso questa cancelleria la dichiarazione scritta, debitamente
 sottoscritta ed autenticata, a firma del sig. (1)
 e del sig. (1),
 nella loro qualità di delegati della lista provinciale all'elezione del presidente della giunta regio-
 nale e del consiglio regionale del
 di domenica 20.....
 contraddistinta con il numero di presentazione e recante il seguente contrassegno:

 con la quale il sig. ,
 domiciliato in ,
 viene designato come rappresentante supplente dell'anzidetta lista provinciale presso l'Ufficio
 centrale circoscrizionale costituito presso questo tribunale.

Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di cui sopra è stata effettiva-
 mente depositata presso questa cancelleria.



IL CANCELLIERE
 DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

.....

(1) — Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

ALLEGATO N. 12 (*)

Elezione del presidente della giunta regionale
e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario

MODELLO
DI RICEVUTA
DELLA DESIGNAZIONE
DEL RAPPRESENTANTE EFFETTIVO
DI UNA LISTA REGIONALE
DI CANDIDATI PRESSO
L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

(*) – A pagina 127 è riportato il modello di ricevuta della designazione del rappresentante supplente di una lista regionale di candidati presso l'Ufficio centrale regionale.

ALLEGATO N. 12
 Elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario
 Modello di ricevuta della designazione
 del rappresentante effettivo di una lista regionale
 presso l'Ufficio centrale regionale


ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL

DI DOMENICA 20

CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO DI

L'anno duemila..... , addì del mese di ,
 alle ore , è stata presentata presso questa cancelleria la dichiarazione scritta, debitamente
 sottoscritta ed autenticata, a firma del sig. (1)
 e del sig. (1),
 nella loro qualità di delegati della lista regionale all'elezione del presidente della giunta regionale
 e del consiglio regionale del di
 domenica 20..... ,
 contraddistinta con il numero di presentazione e recante il/i seguente/i
 contrassegno/i:
 ,
 con la quale il sig. ,
 domiciliato in ,
 viene designato come rappresentante effettivo dell'anzidetta lista regionale presso l'Ufficio
 centrale regionale costituito presso questa corte d'appello.

Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di cui sopra è stata effettiva-
 mente depositata presso questa cancelleria.



IL CANCELLIERE
 DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

.....

(1) — Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

ALLEGATO N. 12 - BIS (*)

Elezione del presidente della giunta regionale
e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario

MODELLO
DI RICEVUTA
DELLA DESIGNAZIONE
DEL RAPPRESENTANTE SUPPLENTE
DI UNA LISTA REGIONALE
DI CANDIDATI PRESSO
L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

(*) – A pagina 123 è riportato il modello di ricevuta della designazione del rappresentante effettivo di una lista regionale di candidati presso l'Ufficio centrale regionale.

ALLEGATO N. 12 - BIS
 Elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario
 Modello di ricevuta della designazione
 del rappresentante supplente di una lista regionale
 presso l'Ufficio centrale regionale


ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL

DI DOMENICA 20

CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO DI

L'anno duemila..... , addì del mese di ,
 alle ore , è stata presentata presso questa cancelleria la dichiarazione scritta, debitamente
 sottoscritta ed autenticata, a firma del sig. (1)
 e del sig. (1),
 nella loro qualità di delegati della lista regionale all'elezione del presidente della giunta regionale
 e del consiglio regionale del di
 domenica 20..... ,
 contraddistinta con il numero di presentazione e recante il/i seguente/i
 contrassegno/i:
 ,
 con la quale il sig. ,
 domiciliato in ,
 viene designato come rappresentante supplente dell'anzidetta lista regionale presso l'Ufficio
 centrale regionale costituito presso questa corte d'appello.

Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di cui sopra è stata effettiva-
 mente depositata presso questa cancelleria.



IL CANCELLIERE
 DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

.....

(1) — Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

ALLEGATO N. 13

Elezione del presidente della giunta regionale
e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario

MODELLO
DI DESIGNAZIONE
DEL MANDATARIO ELETTORALE

DA PARTE DI UN CANDIDATO
A CONSIGLIERE REGIONALE O
A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

[Art. 5, comma 4, della legge 23 febbraio 1995, n. 43,
e art. 7, commi 3 e 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515]

ALLEGATO N. 13
Elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario
Modello di designazione del mandatario elettorale
da parte di un candidato a consigliere regionale
o a presidente della giunta regionale

DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE

(da presentarsi al collegio regionale di garanzia elettorale
costituito presso la corte d'appello o, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo della regione)

Il sottoscritto (1) ,
nato a il 19..... ,
e residente in

avendo accettato la candidatura per l'elezione del presidente della giunta regionale e del
consiglio regionale del
che si svolgerà domenica 20..... :

a) nella lista provinciale presentata nella circoscrizione elettorale provinciale di
..... e contraddistinta dal seguente contrassegno:
..... ;

b) nella lista regionale contraddistinta dal/i seguente/i contrassegno/i:
..... ;

in riferimento all'art. 5, comma 4, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, ed all'art. 7, commi
3 e 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

DESIGNA

quale mandatario elettorale per tutti gli adempimenti previsti dalla legge
il sig. ,
nato a il 19.....
e residente in

.....

Firma (2)

(Segue) →

(1) — Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.


(2) — La firma del candidato che designa il mandatario elettorale dev'essere autenticata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel paragrafo 4, lettera C), delle istruzioni [pagina. 7].

AUTENTICAZIONE (3)
DELLA FIRMA DEL CANDIDATO
CHE DESIGNA IL MANDATARIO ELETTORALE

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (4), certifico vera ed autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di designazione del mandatario elettorale dal sig.
..... ,
nato a il 19 ,
domiciliato in ,
della cui identità sono certo.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì 20



.....
Firma leggibile (*nome e cognome per esteso*) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(3) — L'autenticazione della firma del candidato nella lista provinciale dev'essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel paragrafo 4, lettera C), delle istruzioni [pagina. 7].

(4) — Prima dell'art. 21 del d.P.R. n. 445 del 2000 [riportato a pagina 9, nota (5)] le stesse modalità di autenticazione delle sottoscrizioni erano disciplinate dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE (*)

CONCERNENTI

LA PRESENTAZIONE E L'AMMISSIONE

DELLE CANDIDATURE

PER L' ELEZIONE

DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO (*)

(*) — Dovranno essere tenute presenti anche le eventuali norme emanate dalla Regione per la disciplina delle elezioni regionali.

LEGGE 17 febbraio 1968, n. 108.

Norme per la elezione dei consigli regionali nelle regioni a statuto ordinario
(articoli 1, 8, 9, 10 e 11).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570.

Testo unico delle leggi sulla composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali
(articoli 6, 9, 9-bis, 13, 32, 33, 34, 35, 75, 86, 87, 87-bis, 88, 89, 90, 93, 100 e 102).

LEGGE 23 aprile 1981, n. 154.

Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale.
(articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10).

LEGGE 19 marzo 1990, n. 55.

Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali
(articolo 15, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, e 4-bis).

LEGGE 21 marzo 1990, n. 53.

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale
(articoli 14 e 16).

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502.

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421
(articolo 3, commi 4, 6, 7 e 9).

LEGGE 23 febbraio 1995, n. 43.

Nuove norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario
(articoli 1 e 5).

LEGGE COSTITUZIONALE 22 novembre 1999, n. 1.

Disposizioni concernenti l'elezione diretta del presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni.

LEGGE 2 luglio 2004, n. 165.

Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.

LEGGE 17 febbraio 1968, n. 108.

Norme per la elezione dei consigli regionali nelle regioni a statuto normale.

[Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 6 marzo 1968]

(*Omissis*)

Art. 1 (1).

Norme generali

1 I consigli regionali delle regioni a statuto normale sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

2 L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto dei seggi nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale.

3 Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire preferenze nei limiti e con le modalità stabilite dalla presente legge.

4 Il territorio di ciascuna regione è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive province.

5 I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.

6 Salvo quanto disposto dalla presente legge (1), per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 15.000 (2) abitanti.

(*Omissis*)

(1) — Si veda anche l'art. 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 [Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario] (pagina 171).

(2) — Limite di popolazione così modificato in applicazione degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali].

TITOLO III
PROCEDIMENTO ELETTORALE

Art. 8.

Ufficio centrale circoscrizionale e regionale

1 Presso il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della provincia, è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale.

2 Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.

3 Ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, nonché per la attribuzione dei seggi in sede di collegio unico regionale, presso la Corte di appello del capoluogo della regione è costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale regionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte di appello medesima.

4 Un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.

5 Per il Molise l'Ufficio centrale regionale è costituito presso il tribunale di Campobasso (3).

Art. 9 (4).

Liste di candidati

1 Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesi-

(3) — Successivamente all'entrata in vigore della presente legge, è stata istituita la Corte d'appello di Campobasso [art. 16 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 ("Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado"), e la tabella A allegata al medesimo decreto].

(4) — L'art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 [Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario] (pagina 173), ha esteso l'applicabilità dell'art. 9 della presente legge anche alle liste regionali ed ai candidati in esse compresi.

mo giorno antecedenti quello della votazione (5); a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20 (6).

Le liste devono essere presentate:

a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;

b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti (7).

La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (8); deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto (9).

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore ad un terzo, arrotondato alla unità superiore.

(5) — Si veda la nota (4) della pagina precedente.

(6) — Comma così sostituito dall'art. 4, comma 4, della legge 11 agosto 1991, n. 271 [Modifiche ai procedimenti elettorali].

(7) — Comma così sostituito dall'art. 3, comma 5, della legge 11 agosto 1991, n. 271 [Modifiche ai procedimenti elettorali], ed ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 7, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 [Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario].

(8) — L'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, è riportato a pagina 167.

(9) — Comma così sostituito dall'art. 3, comma 6, della legge 11 agosto 1991, n. 271 [Modifiche ai procedimenti elettorali].

6 Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

7 È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati (10), invia le liste stesse all'Ufficio centrale regionale il quale, nelle 12 ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli Uffici centrali circoscrizionali

8 Con la lista dei candidati si deve presentare inoltre:

1) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;

2) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata [da un sindaco o da un notaio, da un pretore o da un giudice conciliatore] (11). Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste del comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (12);

3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato (13);

(10) — Il termine di presentazione delle candidature scade alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente quello della votazione (primo comma di questo stesso articolo 9 a pagina 138).

(11) — Le autorità alle quali è attribuito, ora, il potere di autenticare le sottoscrizioni sono specificamente elencate nell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale], e successive modificazioni (pagina 167).

(12) — Periodo aggiunto dall'art. 3, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 [Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali]. — L'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, è riportato a pagina 163.

(13) — A questo punto del testo originario erano contenute le parole: «[il certificato di nascita, o documento equipollente, ed]», abrogate dall'art. 5, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 271 [Modifiche ai procedimenti elettorali].

4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non è ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi (14).

9 La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere la indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio o presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

Art. 10 (15).

Esame ed ammissione delle liste

Ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati

1 L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati (16):

1) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito e comprendano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo precedente;

2) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal

(14) — Numero così sostituito dall'art. 11 della legge 24 aprile 1975, n. 130 [Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ecc.].

(15) — Le norme contenute nell'art. 10 si applicano anche alle liste regionali ed ai candidati in esse compresi [art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) (pagina 173)].

(16) — Il termine di presentazione delle candidature scade alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente quello della votazione (art. 9, primo comma, di questa stessa legge a pagina 138).

comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (17), o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'art. 9, ottavo comma (18);

3) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 18° (19) anno di età al primo giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato (20) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

4) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.

2 I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

3 L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

4 Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

5 Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.

6 Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

7 Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

(17) — L'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, è riportato a pagina 163.

(18) — Numero così sostituito dall'art. 3, comma 2, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 [Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali].

(19) — Parola così inserita, in sostituzione dell'originaria parola «21°», a norma di quanto dispone l'art. 1, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154 [Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità ecc.] (pagina 156), in base al quale sono eleggibili alla carica di consigliere regionale gli elettori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età nel giorno fissato per la votazione.

(20) — A questo punto del testo originario del numero 3) erano contenute le parole: «[il certificato di nascita, o documento equipollente, ed]», ora abrogate dall'art. 5, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 271 [Modifiche ai procedimenti elettorali].

- 8 L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.
9 Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle
24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

Art. 11 (21).

*Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale
conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste*

*Manifesto con le liste dei candidati
e schede per la votazione*

1 L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

1) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'ultimo comma dell'articolo 9, appositamente convocati (22);

2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

4) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione (22);

(21) — Le norme contenute nell'art. 11 si applicano anche alle liste regionali ed ai candidati in esse compresi [art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) (pagina 173)].

(22) — Il numero 1) ed il numero 4) sono stati così sostituiti dall'art. 13, comma 8, della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale].

5) trasmette immediatamente alla prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio (23).

2 Le schede sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle *A* e *B* allegate [alla presente legge] (24).

(Omissis)

(23) — Numero così sostituito dall'art. 13, comma 8, della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale].

(24) — Le tabelle sono state successivamente sostituite dalle tabelle *A* e *B* allegate al decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 50 [Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle regioni a statuto ordinario e delle elezioni amministrative della primavera del 1995], convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1995, n. 68.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio
1960, n. 570.

**Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione
degli organi delle Amministrazioni comunali.**

[Pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 23 giugno 1960]

—
(*Omissis*)

Capo II

DELL'ELETTORATO ATTIVO

Art. 13.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 13)

1 Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali compilate a' termini della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 (1), e successive modificazioni.

2 Per la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali (2), la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori valgono le disposizioni della predetta legge.

Capo III

DELL'ELEGGIBILITÀ

(*Omissis*) (3)

(1) — [Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali]. — Alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, ha fatto seguito il testo unico sull'elettorato attivo e sulla tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

(2) — Con decreto del Ministro dell'Interno 2 aprile 1998, n. 117, sono stati fissati i criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni, in applicazione dell'art. 5, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 [Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica].

(3) — Gli articoli da 14 a 17, già contenuti nel capo III, sono stati abrogati dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 [Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere ecc.], e successive modificazioni.

Capo IV

DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

Sezione I

*Disposizioni generali**(Omissis)*

Sezione II

*La presentazione delle candidature nei Comuni
con popolazione sino a 15.000 (4) abitanti**(Omissis)*

Sezione III

*La presentazione delle candidature nei Comuni
con popolazione superiore a 15.000 (4) abitanti*

Art. 32.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 30, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 18)

(Omissis) (5).*(Omissis)* (6).

La popolazione del comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale (7).

I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di

(4) — Limite di popolazione così modificato in applicazione degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali].

(5) — Il primo comma dell'art. 32 è stato abrogato dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 [Elezione diretta del sindaco, ecc.].

(6) — Il secondo comma dell'art. 32 (già relativo al numero dei presentatori di ogni lista di candidati) ha cessato di avere vigore.

(7) — I risultati dell'ultimo censimento ufficiale sono contenuti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 2003 [Popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 21 ottobre 2001] (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale - Serie Generale* n. 81 del 7 aprile 2003).

nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (8) (9). Per i presentatori che non sappiano

(8) — Periodo così sostituito dall'art. 4, comma 7, della legge 11 agosto 1991, n. 271 [Modifiche ai procedimenti elettorali].

(9) — Si riporta l'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale], e successive modificazioni, in considerazione dell'importanza che riveste in materia di autenticazione delle sottoscrizioni:

« Art. 14.

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29 [ora: dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533], dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, da decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, e dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate di tribunale, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali, e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali, che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

2. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui [al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15] [ora: art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), riportato in questa stessa nota].

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.».

Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 [Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)], ha abrogato la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (art. 77, comma 1), e ha disciplinato l'autenticazione delle sottoscrizioni nell'art. 21, comma 2, il quale dispone:

« Art. 21. — *Autenticazione delle sottoscrizioni.*

1. (Omissis).

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da

sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 28 (10).

5 Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di
presentazione di lista (11).

6 (*Omissis*) (12).

7 Di tutti in candidati dev'essere indicato cognome, nome, luogo e
data di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione
progressiva secondo l'ordine di presentazione.

8 Nessuno può essere candidato in più di una lista di uno stesso
comune (13).

9 Con la lista devesi anche presentare:

(continua dalla pagina precedente)

parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'indennità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio (R) ».

(10) — L'art. 28, quarto comma, del presente testo unico, e successive modificazioni (richiamato espressamente nel testo) è così formulato:

«I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal Sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista».

(11) — Colui che sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con l'ammenda da 200 a 1.000 euro (art. 93, primo comma, di questo stesso testo unico come modificato dalla legge 2 marzo 2004, n. 61).

(12) — Comma abrogato dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 [Elezione diretta del sindaco, ecc.].

(13) — Comma così sostituito dall'art. 111, secondo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154 [Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità ecc.], e successive modificazioni.

1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;

2) la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (14);

3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica di ogni candidato;

4) l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste (15) presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma dell'art. 28 (16).

10 La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione (17).

11 Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimmetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale circondariale (18) competente per territorio.

(14) — Numero così sostituito dall'art. 2, comma 3, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 [Norme in materia di elezioni e nomine nelle regioni e negli enti locali].

(15) — L'art. 16, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale], e successive modificazioni, ha stabilito che: «Per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori rispettivamente della regione, della provincia o del comune.».

(16) — L'art. 28, quarto comma, del presente testo unico, e successive modificazioni (richiamato espressamente nel testo) è così formulato:

«I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal Sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista».

(17) — Comma così sostituito dall'art. 4, comma 10, della legge 11 agosto 1991, n. 271 [Modifiche ai procedimenti elettorali].

(18) — Parola che sostituisce l'originario termine 'mandamentale', in applicazione dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244.

Art. 33.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 32, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 20)

La commissione elettorale circondariale (19), entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:

a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;

b) ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza, o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa (20);

c) elimina dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la esistenza di alcune delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (21), o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al n. 2) del nono comma dell'art. 32, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali (22);

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

d-bis (*Omissis*) (23);

e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi;

(19) — Parola che sostituisce l'originario termine 'mandamentale', in applicazione dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244.

(20) — Lettera così sostituita dall'art. 13 della legge 24 aprile 1975, n. 130 [«Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali»].

(21) — L'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, è riportato a pagina 164.

(22) — Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 4, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 [Norme in materia di elezioni e nomine nelle regioni e negli enti locali].

(23) — Lettera già introdotta dall'art. 5, comma 1, della legge 15 ottobre 1993, n. 415 [Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, ecc.], e successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte costituzionale 6 settembre 1995, n. 422.

e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui al numero 4 del nono comma dell'art. 32, appositamente convocati (24).

Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

La commissione, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite; [(*Omissis*)] (25).

Art. 34.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 33, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 22)

Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al Sindaco, per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati di cui all'art. 27, n. 3, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente l'elezione.

Analoga immediata comunicazione dev'essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede, nelle quali le liste saranno riportate secondo l'ordine risultato dal sorteggio (26).

Art. 35.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 34, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 22)

La commissione elettorale circondariale (27), entro il giovedì precedente la elezione, trasmette al sindaco, per la consegna al presidente

(24) — Lettera aggiunta dall'art. 13, comma 5, della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale].

(25) — Comma così sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 15 ottobre 1993, n. 415 [Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, ecc.].

Il periodo che si omette ha cessato di avere efficacia in quanto dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 6 settembre 1995, n. 422.

(26) — Le parole: «secondo l'ordine risultato dal sorteggio» sono state inserite dall'art. 13, comma 6, della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale], in luogo delle parole: «secondo l'ordine di presentazione delle relative liste».

(27) — Parola che sostituisce l'originaria parola 'mandamentale', a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244.

di ogni sezione elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'art. 27, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio (28) e presso l'Ufficio centrale.

2. Tale designazione potrà essere comunicata entro il venerdì precedente l'elezione al segretario del Comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa della elezione, purché prima dell'inizio della votazione.

(Omissis)

Capo IX

DELLE DISPOSIZIONI PENALI (29)

Art. 86.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 77)

1. Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o promette qualunque utilità o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065, anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno e di pagamento di cibi e bevande o remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

(28) — L'art. 16, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale], e successive modificazioni, ha stabilito che: «Per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori rispettivamente della regione, della provincia o del comune».

(29) — L'ammontare delle pene pecuniarie degli articoli che seguono è stato calcolato sulla base degli aumenti di pena stabiliti dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 [Modificazioni agli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 237 del codice penale ecc.], e dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689 [Modifiche al sistema penale].

L'importo delle sanzioni è stato convertito in euro a norma dell'art. 51 (Conversione delle sanzioni penali o amministrative) del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 [Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale ecc.].

- 2 La stessa pena si applica all'elettorato che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altro utilità.

Art. 87.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 78)

- 1 Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidature o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione dai sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065.

- 2 La pena è aumentata – in ogni caso non sarà inferiore a tre anni – se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

- 3 Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a euro 5.164.

Art. 87-*bis*.

(Aggiunto dall'art. 2, comma 5, della legge 18 gennaio 1992, n. 16)

- 1 Chiunque nella dichiarazione di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 88.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 79)

- 1 Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiu-

dizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065.

(Omissis)

Art. 90.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 83)

1 Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065 (30).

2 Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 a 2.000 euro (31).

(Omissis)

Art. 93 (32).

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 86)

1 Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione eletto-

(30) — Importo così convertito in euro a norma dell'art. 51 (Conversione delle sanzioni pecuniarie penali e amministrative) del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 [Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, ecc.].

(31) — Il secondo comma dell'art. 90 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, lettera a), n. 1), della legge 2 marzo 2004, n. 61 [Norme in materia di reati elettorali].

Il successivo terzo comma dell'art. 90 — come sostituito dalla suddetta legge n. 61 del 2004 — è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 8 novembre 2006, n. 394.

(32) — L'art. 93 è stato modificato dall'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 2 marzo 2004, n. 61 [Norme in materia di reati elettorali], che ha anche aggiunto il secondo comma.

rale o dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 2.065.

² Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da euro 200 a euro 1.000.

(Omissis)

Art. 100.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 93)

¹ Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti.

² L'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente Testo Unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione.

(Omissis)

Art. 102.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 95)

¹ Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici.

² Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunciata per un tempo non minore di cinque né maggiore di dieci anni.

³ Il giudice può ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna.

⁴ Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel codice penale, e in altre leggi, pei reati più gravi non previsti dal presente testo unico.

⁵ *(Omissis)* (33).

(Omissis)

(33) — Con sentenza della Corte costituzionale 23 luglio 1980, n. 121, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 102.

LEGGE 23 aprile 1981, n. 154.

Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale.

[Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1981]

—
(*Omissis*)

Art. 1.

Sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.

Art. 2.

Non sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale:

1) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei Ministri;

2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;

4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della regione, della provincia o del comune nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture ed ai tribunali amministrativi regionali nonché i vice pretori onorari e i giudici conciliatori;

7) i dipendenti della regione, della provincia e del comune per i rispettivi consigli;

8) i dipendenti dell'unità sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione di cui all'articolo 15, nono comma, numero 2), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed i coordinatori dello stesso per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono o lo ricomprende (1);

9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate o lo ricomprende o dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate;

10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della regione, della provincia o del comune;

11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dalla regione, provincia o comune;

12) i consiglieri regionali, provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altra regione, provincia, comune o circoscrizione.

² Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9), 10) e 11) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature (2).

³ Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 7) e 12) del precedente primo comma non hanno effetto se gli interessati cessano rispet-

(1) — Con sentenza della Corte costituzionale 17 febbraio 1987, n. 43, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del numero 8) nella parte in cui non dispone l'ineleggibilità dei dipendenti dell'unità sanitaria locale, i quali facciano parte dell'ufficio di direzione della medesima, e dei coordinatori, per i consigli dei Comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria da cui dipendono.

(2) — Con sentenza della Corte costituzionale 17 ottobre 1991, n. 388, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del terzo comma nella parte in cui non prevede che la causa d'ineleggibilità alla carica di consigliere regionale del dipendente della regione cessi anche con il collocamento in aspettativa, ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2.

tivamente dalle funzioni o dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

4 Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del primo comma, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (3).

5 La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi secondo, terzo e quarto del presente articolo entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

6 La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

7 L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, senza assegni, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, 20 maggio 1970, n. 300, e 26 aprile 1974, n. 169.

8 Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

9 Le cause di ineleggibilità previste dai numeri 8) e 9) del presente articolo non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

Art. 3.

1 Non può ricoprire la carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale:

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza rispettivamente da parte della regione, della provincia o del comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, rispettivamente, nell'interesse della regione, della provincia o del comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le

(3) — Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 271 [Modifiche ai procedimenti elettorali].

sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione;

3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con la regione, la provincia o il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario (4) sede di pretura (5). Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino;

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, della regione, della provincia o del comune ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso la regione, la provincia o il comune ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

7) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante, rispettivamente, la regione, la provincia, il comune o la circoscrizione;

8) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nel precedente articolo 2.

(4) — Parola che così sostituisce la parola 'mandamento', precedentemente in vigore, a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244 [Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali].

(5) — Ora 'tribunale' ovvero 'sezione staccata di tribunale', a norma del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 [Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado], e successive modificazioni.

2 L'ipotesi di cui al numero 2) del comma precedente non si applica
a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative,
iscritte regolarmente nei registri pubblici.

3 Le ipotesi di cui ai numeri 4) e 7) del primo comma del presente
articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con
l'esercizio del mandato.

Art. 4.

1 Le cariche di membro di una delle due Camere, di Ministro e
Sottosegretario di Stato, di giudice ordinario della Corte di cassazione,
di componente del Consiglio superiore della magistratura, di
membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di magi-
strato del Tribunale supremo delle acque, di magistrato della Corte
dei conti, di magistrato del Consiglio di Stato, di magistrato della
Corte costituzionale, di presidente e di assessore di giunta provincia-
le, di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della
regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

2 Le cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circo-
scrizionale sono altresì incompatibili rispettivamente con quelle di
consigliere regionale di altra regione, di consigliere provinciale di altra
provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere cir-
coscrizionale di altra circoscrizione.

3 La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di
consigliere di una circoscrizione del comune.

Art. 5.

1 Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli
incarichi e le funzioni conferite ad amministratori della regione, della
provincia, del comune e della circoscrizione in virtù di una norma di
legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo.

Art. 6.

1 La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla presente
legge importa la decadenza dalla carica di consigliere regionale, pro-
vinciale, comunale o circoscrizionale.

2 Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della ele-
zione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle cari-
che di cui al comma precedente.

3 Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute
alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le
disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo
comma dell'articolo 2 della presente legge.

4 La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

Art. 7.

1 Nessuno può presentarsi come candidato in più di due regioni o in più di due province, o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri regionali, provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio regionale, provinciale, comunale o di circoscrizione.

2 Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due regioni, in due province, in due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della regione, della provincia, del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio. Ai fini della surrogazione, per la elezione dei consigli dei comuni con popolazione sino a 15.000 (6) abitanti, si applica l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

3 Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta (7).

4 Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

(6) — Limite di popolazione così modificato a norma degli articoli 71, 72 e 73 della decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali].

(7) — Con sentenza della Corte costituzionale 22 ottobre 1996, n. 357, è stato dichiarato che spetta allo Stato, e per esso all'autorità giudiziaria, il giudizio sui ricorsi in tema di ineleggibilità e di incompatibilità promossi dai cittadini elettori nei confronti dei consiglieri regionali, indipendentemente dalla pendenza, presso il consiglio regionale, del procedimento amministrativo di contestazione previsto dall'art. 7, terzo comma e seguenti, della legge 23 aprile 1981, n. 154.

5 Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal quarto comma decorre dalla data di notificazione del ricorso (8).

6 Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

7 Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

8 La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

9 Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore (9).

(Omissis)

Art. 10.

1 Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

- 1) *(Omissis)*;
- 2) gli articoli 14, 15, 16, 17, 78 e 80 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;
- 3) - 7) *(Omissis)*;
- 8) gli articoli 4, secondo comma, 5, 6, 7 e 18 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per la elezione dei consigli regionali.

(Omissis)

(8) — Comma inserito dall'art. 20 (Termine per la rimozione di cause di ineleggibilità o di incompatibilità), comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265 [Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142].

(9) — Si veda la nota (7) a pagina precedente.

LEGGE 19 marzo 1990, n. 55.

Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.

[Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale - Serie Generale* n. 69 del 23 marzo 1990]

(*Omissis*)

Art. 15 (1).

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consiglieri di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva (2) per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale (3) o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la

(1) — I commi 1, 2, 3, 4 e 4-*bis* — già sostituiti a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 [Norme in materia di elezioni e nomine nelle regioni e negli enti locali], in parte modificati dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30 [Disposizioni modificative della legge 19 marzo 1990, n. 55], e dichiarati costituzionalmente illegittimi con sentenza della Corte costituzionale 6 maggio 1996, n. 141 — sono stati, da ultimo, così modificati dall'art. 1 della legge 13 dicembre 1999, n. 475 [Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni].

(2) — A norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 13 dicembre 1999, n. 475 [Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni], la parola 'definitiva' ha sostituito le parole " , anche non definitiva", che erano contenute nel testo precedentemente in vigore.

(3) — La rubrica dell'art. 416-*bis* del codice penale reca: "Associazione di tipo mafioso".

produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione (4) di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva (5) per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-*bis* (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera *b)* (6);

d) coloro che (7) sono stati condannati con sentenza definitiva (8) o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

(4) — A norma dell'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 13 dicembre 1999, n. 475 [Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni], le parole "nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione" hanno sostituito le parole "l'uso o il trasporto", che erano presenti nel testo precedentemente in vigore.

(5) — A norma dell'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 13 dicembre 1999, n. 475 [Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni], la parola "definitiva" ha sostituito le parole " , anche non definitiva", che figuravano nel testo precedentemente in vigore.

(6) — La lettera *c)* è stata così integralmente sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 13 dicembre 1999, n. 475 [Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni].

(7) — Le parole " , per lo stesso fatto," — presenti a questo punto del testo dell'articolo precedentemente in vigore — sono state abrogate dall'art. 1, comma 1, lettera *d)*, della legge 13 dicembre 1999, n. 475 [Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni].

(8) — Le parole " o con sentenza di primo grado, confermata in appello," — presenti a questo punto del testo dell'articolo precedentemente in vigore — sono state abrogate dall'art. 1, comma 1, lettera *d)*, della legge 13 dicembre 1999, n. 475 [Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni].

e) [*Omissis*] (9);

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo (10), una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (11).

1-*bis*. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna (12).

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di prevenzione, anche se non definitivo.

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale la elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;

(9) — Lettera abrogata dall'art. 1, comma 1, lettera e), della legge 13 dicembre 1999, n. 475 [Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni].

(10) — A norma dell'art. 1, comma 1, lettera f), della legge 13 dicembre 1999, n. 475 [Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni], le parole "con provvedimento definitivo" hanno sostituito le parole "anche se con provvedimento non definitivo", presenti nel testo precedentemente in vigore.

(11) — L'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 [Disposizioni contro la mafia], e successive modificazioni, richiamato nel testo, fa espresso riferimento «ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso».

(12) — Il comma 1-*bis* è stato introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge 13 dicembre 1999, n. 475 [Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni].

L'art. 444 del codice di procedura penale, richiamato nel testo, disciplina l'applicazione della pena su richiesta, detta anche 'patteggiamento'.

L'art. 1, comma 3, della legge 13 dicembre 1999, n. 475 [Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni], ha stabilito, inoltre, che «La disposizione del comma 1-*bis* dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal comma 2 del presente articolo, si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.».

b) della giunta regionale o provinciale o dei loro presidenti, della giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali.

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4-bis. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati al comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale; b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina; c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (13). La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale (14). Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto (15).

(*Omissis*)

(13) — L'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 [Disposizioni contro la mafia], e successive modificazioni, richiamato nel testo, fa espresso riferimento «ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso».

(14) — Gli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale disciplinano, rispettivamente, le misure coercitive degli arresti domiciliari, della custodia cautelare in carcere e della custodia cautelare in luogo di cura.

(15) — Il comma 4-bis è stato così integralmente riformulato dall'art. 1, comma 4, della legge 13 dicembre 1999, n. 475 [Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni].

LEGGE 21 marzo 1990, n. 53.

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.

[Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale - Serie generale* n. 68 del 22 marzo 1990]

(*Omissis*)

Art. 14 (1).

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108 (2), dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello (3), dei tribunali e delle sezioni distaccate dei tribunali (4), i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presente della provincia. Sono altresì com-

(1) — L'art. 14 è stato così sostituito dall'art. 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130 [Modifica dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di autenticazione delle firme degli elettori], e ulteriormente modificato dall'art. 4, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120 [Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale].

(2) — La legge 17 febbraio 1968, n. 108 [Norme per la elezione dei consigli regionali nelle regioni a statuto normale], e successive modificazioni, è riportata, per la parte relativa alla presentazione ed all'ammissione delle candidature, a pagina 123 e seguenti.

(3) — Le parole «delle corti d'appello» sono state aggiunte dall'art. 4, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120 [Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale].

(4) — Le parole 'sezioni staccate dei tribunali' così sostituiscono l'originaria parola 'preture' a norma del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 [Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado], e successive modificazioni.

petenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali, che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco (5).

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui [al secondo e al terzo comma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15] (6).

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

(Omissis)

Art. 16.

1. *(Omissis)*.

2. Per le elezioni regionali provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori rispettivamente della regione, della provincia o del comune.

3. Le disposizioni di cui all'art. 32, nono comma, n. 4), del testo unico n. 570 del 1960, sono estese anche ai comuni inferiori ai 15.000 (7) abitanti ai fini della facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ciascun seggio.

(Omissis)

(5) — Periodo aggiunto dall'art. 4, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120 [Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale].

(6) — Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 [Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)], ha abrogato la legge 4 gennaio 1968, n. 15] (art. 77, comma 1), e ha disciplinato l'autenticazione delle sottoscrizioni nell'art. 21, comma 2, il quale dispone:

« Art. 21. — Autenticazione delle sottoscrizioni.

1. *(Omissis)*.

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'indennità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio (R) ».

(7) — Limite di popolazione così modificato in applicazione degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali].

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502.

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

[Pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 305 del 30 dicembre 1992]

(*Omissis*)

Art. 3.

Organizzazione delle unità sanitarie locali

1. (*Omissis*).

2. (*Omissis*).

3. (*Omissis*).

4. Sono organi dell'unità sanitaria locale il direttore generale ed il collegio dei revisori. Il direttore generale è coadiuvato dal direttore amministrativo, dal direttore sanitario e dal consiglio dei sanitari nonché dal coordinatore dei servizi sociali, nel caso previsto dal comma 3 in conformità alla normativa regionale e con oneri a carico degli enti locali di cui allo stesso comma.

5. (*Omissis*).

6. Tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza dell'unità sanitaria locale, sono riservati al direttore generale (1). (*Omissis*).

7. Il direttore amministrativo ed il direttore sanitario sono assunti con provvedimento motivato del direttore generale (2). (*Omissis*).

8. (*Omissis*).

9. Il direttore generale non è eleggibile a membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei predetti organi. In caso di scioglimento anticipato dei medesimi, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del prov-

(1) — Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 [Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ecc.].

(2) — Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 [Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ecc.].

vedimento di scioglimento. In ogni caso il direttore generale non è eleggibile nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'unità sanitaria locale presso la quale abbia esercitato le sue funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Il direttore generale che sia stato candidato e non sia stato eletto non può esercitare per un periodo di cinque anni le sue funzioni in unità sanitarie locali comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni. La carica di direttore generale è incompatibile con quella di membro del consiglio e delle assemblee delle regioni e delle province autonome, di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunità montana, di membro del Parlamento, nonché con l'esistenza di rapporti anche in regime convenzionale, con le unità sanitarie locali o di rapporti economici o di consulenza con strutture che svolgono attività concorrenziali con le stesse. La predetta normativa si applica anche ai direttori amministrativi e ai direttori sanitari. La carica di direttore generale è altresì incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, ancorché in regime di aspettativa senza assegni, con l'unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni (3).

10. (*Omissis*).

(*Omissis*)

(3) — Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 [Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ecc.].

LEGGE 23 febbraio 1995, n. 43.

Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario.

(Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale - Serie Generale* n. 46 del 24 febbraio 1995)

(*Omissis*)

Art. 1.

1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto.

2. Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni (1).

3. Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione è eletto con sistema maggioritario sulla base di liste regionali concorrenti, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista regionale è effettuata presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione nei termini di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni (2). La presentazione della lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà delle province della regione, con arrotondamento all'unità superiore. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate. La presentazione della lista regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'articolo 9, comma 6 (*ora, comma 2*) (3), primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (3). In caso di scioglimento del consiglio regionale

(1) — La legge 17 febbraio 1968, n. 108 [Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale], e successive modificazioni, è riportata a pagina 137 e seguenti, nella parte relativa alla presentazione e all'ammissione delle candidature.

(2) — L'art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è riportato a pagina 138.

(3) — Si riproduce qui di seguito il testo *attualmente in vigore* dell'art. 9, comma 2 (in precedenza, comma 6), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 [Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica], e successive modificazioni (*da ultimo intervenute con l'art. 4, comma 3, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, il quale ha integralmente riformulato il testo del predetto art. 9*):

« 2. La dichiarazione di cui al comma 1 (*cioè la dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati*) deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino

che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni ed in sede di prima applicazione della presente legge, il numero minimo delle sottoscrizioni previsto, per le liste regionali, dal precedente periodo e, per le liste provinciali, dall'articolo 9, secondo comma della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni (4), è ridotto alla metà.

4. Ai fini di cui al comma 3, in ogni regione ove si svolgono elezioni regionali, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra.

5. Ogni lista regionale comprende un numero di candidate e candidati non inferiore alla metà dei candidati da eleggere ai sensi del comma 3.

6. (*Omissis*) (5).

7. La lettera *d*) del secondo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: (*Omissis*) (4).

8. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni (4), deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle liste regionali di cui al comma 5; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale predetta. Le liste provinciali e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo.

a 500.000 abitanti; *b*) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; *c*) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. (*Omissis*) ».

(4) — L'art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è riportato a pagina 138.

(5) — Comma dichiarato illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 12 settembre 1995, n. 422.

9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale. In tal caso, la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate.

10. (*Omissis*).

11. Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni (6), intendendosi sostituito l'ufficio centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale.

12. (*Omissis*).

(*Omissis*)

Art. 5.

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari a euro 34.247,89 (7) incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0054 (7) per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari a euro 34.247,89 (7). Per coloro che si candidano in più liste provinciali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10 per cento. Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 30 per cento.

2. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati ad eccezione del capolista nella lista regionale, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui al comma 1, tra le spese dei singoli candidati, eventualmente pro quota. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441 (8).

(6) — Gli articoli 9, 10 e 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono riportati, rispettivamente, a pagina 138 e seguenti.

(7) — Importo così rivalutato con decreto del Ministro dell'interno 12 marzo 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale - Serie Generale* n. 65 del 19 marzo 2005).

(8) — [Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di taluni enti].

3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di lire euro 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha presentato proprie liste (9).

4. Alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario si applicano le disposizioni di cui ai seguenti articoli della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (10), e successive modificazioni:

a) articolo 7, commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.582,28 (11) avvalendosi unicamente di denaro proprio fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio regionale; commi 7 e 8 (12);

(9) — Comma così sostituito dall'art. 2, comma 3, della legge 26 luglio 2002, n. 156 [Disposizioni in materia di rimborsi elettorali].

(10) — [Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica].

(11) — Importo così convertito in euro a norma dell'art. 51 (Conversione delle sanzioni penali o amministrative) del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 [Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale ecc.].

(12) — *Art. 7 (Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati) della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni (espressamente richiamato nel testo):*

« 1. (Omissis).

« 2. (Omissis).

« 3. Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

« 4. Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni di cui al comma 3 relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale di cui al presente comma. Nell'intestazione del conto è specificato che il

b) articolo 8, intendendosi sostituiti ai Presidenti delle Camere i presidenti dei consigli regionali (13);

c) articolo 11 (14);

titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato.

« 5. (*Omissis*).

« 6. La dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione, oltre che al Presidente della Camera di appartenenza, al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 che ne cura la pubblicità. Oltre alle informazioni previste da tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore a 20.000 euro e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.

« 7. Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui al comma 6 sono tenuti anche i candidati non eletti. Il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione

« 8. Gli importi di cui al presente articolo sono rivalutati periodicamente con decreto del Ministro dell'interno sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso.»

(13) — *L'art. 8 (Obblighi di comunicazione) della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni (espressamente richiamato nel testo) è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 [Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione ecc.].*

La comunicazione da parte degli editori che intendano diffondere messaggi politici elettorali è attualmente regolata dall'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 [Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione ecc.].

(14) — *Art. 11 (Tipologia delle spese elettorali) della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni (espressamente richiamato nel testo):*

« 1. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative:

a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;

b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione degli spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;

c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;

d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione di liste elettorali;

e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

« 2. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in

d) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio regionale; comma 2; comma 3, intendendosi sostituiti i Presidenti delle Camere con il presidente del consiglio regionale; comma 4, intendendosi sostituito l'ufficio elettorale circoscrizionale con l'ufficio centrale circoscrizionale (15);

e) articolo 13 (16);

percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

« 3. Le disposizioni di cui all'articolo 95 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non si applicano nel caso di riunioni, anche a carattere conviviale, connesse ad attività di propaganda consentite dalla legge o a seminari, convegni ed incontri di studio. Ai fini delle medesime disposizioni non sono da considerarsi donativi gli oggetti pubblicitari di valore vile di uso corrente.»

(15) — *Art. 12 (Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati) della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni (esplicitamente richiamato nel testo):*

« 1. I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione della Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica devono presentare ai Presidenti delle rispettive Camere, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, per il successivo invio alla Corte dei conti, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.

« 2. Per l'effettuazione dei controlli sui consuntivi di cui al comma 1, ferma restando l'attuale dotazione organica, è istituito presso la Corte dei conti un apposito Collegio composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da nove addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario.

« 3. I controlli devono essere limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dagli aventi diritto e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse. I controlli devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti, salvo che il Collegio di cui al comma 2, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi. La Corte dei conti riferisce direttamente ai Presidenti delle Camere sui risultati del controllo eseguito. Per la durata dell'incarico i componenti del Collegio non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni.

« 4. Copia del consuntivo va altresì depositata presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale competente, che ne cura la pubblicità.»

(16) — *Art. 13 (Collegio regionale di garanzia elettorale) della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni (esplicitamente richiamato nel testo):*

« 1. Presso la corte di appello o, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo di ciascuna regione è istituito il Collegio regionale di garanzia elettorale composto, rispettivamente, dal presidente della corte di appello o del tribunale, che lo presiede, e da altri sei membri nominati dal presidente per un periodo di quattro anni rinnova-

f) articolo 14 (17);

g) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; commi 7 e 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio regionale; commi 11 e 12; comma 13, intendendosi per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 1

bile una sola volta. I componenti sono nominati, per la metà, tra i magistrati ordinari e per la restante metà tra coloro che siano iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche. Oltre ai componenti effettivi il presidente nomina quattro componenti supplenti, di cui due tra i magistrati e gli altri due tra le categorie di cui al periodo precedente.

« 2. Non possono essere nominati componenti effettivi o supplenti del Collegio i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti, coloro che ricoprono incarichi direttivi e esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.

« 3. Per l'espletamento delle sue funzioni il Collegio si avvale di personale in servizio presso la cancelleria della corte di appello o del tribunale. Il Collegio può chiedere ai competenti uffici pubblici, ivi incluso quello dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tutte le notizie utili per gli accertamenti da svolgere. Per l'effettuazione degli accertamenti il Collegio si avvale anche dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato.

« 4. I componenti del Collegio non appartenenti alla magistratura hanno diritto, per ciascuna seduta cui prendano parte, alla corresponsione di una indennità di presenza il cui ammontare è definito con decreto adottato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

(17) — *Art. 14 (Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati) della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni (espressamente richiamato nel testo):*

« 1. Il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 riceve le dichiarazioni e i rendiconti di cui all'articolo 7 e ne verifica la regolarità.

« 2. Le dichiarazioni e i rendiconti depositati dai candidati sono liberamente consultabili presso gli uffici del Collegio. Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati.

« 3. Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione.

« 4. Qualora dall'esame delle dichiarazioni e della documentazione presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 6, e da ogni altro elemento emergano irregolarità, il Collegio, entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo, le contesta all'inte-

della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni; commi 14 e 15; comma 16, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 3 del presente articolo e per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659; comma 19, primo periodo (18).

ressato che ha facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti.

« 5. (Comma abrogato dall'art. 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 672).».

(18) — *Art. 15 (Sanzioni) della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni* (espressamente richiamato nel testo):

« 1. (*Omissis*).

« 2. (*Omissis*).

« 3. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

« 4. (*Omissis*)

« 5. In caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, il Collegio regionale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.822 ad euro 103.291

« 6. In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati dall'articolo 7, comma 1, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo.

« 7. L'accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal Collegio regionale di garanzia elettorale in modo definitivo, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto nei casi espressamente previsti nel presente articolo con delibera della Camera di appartenenza.

« 8. In caso di mancato deposito nel termine previsto della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, da parte di un candidato, il Collegio regionale di garanzia elettorale, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione di cui al comma 5 del presente articolo. La mancata presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte del candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta la decadenza dalla carica.

« 9. Il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 6 del presente articolo, la decadenza dalla carica.

« 10. Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare, la quale pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento.

« 11. In caso di irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali di cui all'articolo 7, comma 6, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il

5. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla data delle elezioni (19).

(*Omissis*)

Collegio regionale di garanzia elettorale, esperita la procedura di cui all'articolo 14, comma 4, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164 ad euro 51.645. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dei limiti massimi previsti dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 7 per i contributi erogabili ai candidati.

« 12. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 8 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164 ad euro 51.645.

« 13. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o gruppi di candidati che abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali di cui all'articolo 9, i Presidenti delle Camere sospendono il versamento del contributo medesimo sino al deposito del consuntivo.

« 14. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi dei candidati che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali, il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51.645 a euro 516.456.

« 15. In caso di mancata indicazione nei consuntivi di cui all'articolo 12, comma 1, delle fonti di finanziamento il collegio della Corte dei conti di cui al comma 2 del medesimo articolo applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164 ad euro 51.645.

« 16. In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 10, il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto. Nel caso in cui la violazione dei limiti di spesa sia stata effettuata da un partito o movimento politico che abbia diritto al contributo dello Stato di cui all'articolo 9, il collegio della Corte dei conti ne dà comunicazione ai Presidenti delle Camere che provvedono ad applicare la sanzione mediante decurtazione dal contributo spettante al partito o movimento politico di una somma di pari entità.

« 17. (*Omissis*).

« 18. (*Omissis*).

« 19. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente disposto. (*Omissis*).».

(19) — L'art. 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è riportato nella nota (12) di pagina 174.

LEGGE COSTITUZIONALE 22 novembre 1999, n. 1.

Disposizioni concernenti l'elezione diretta del presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni.

[Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale - Serie Generale* n. 299 del 22 dicembre 1999]

(Omissis)

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 121 della Costituzione)

1. All'articolo 121 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo comma, sono soppresse le parole: «e regolamentari»;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.».

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 122 della Costituzione)

1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente (1):

«Art. 122. — Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi (1).

(1) — La legge 2 luglio 2004, n. 165 (pagina 184), contiene disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.»

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 123 della Costituzione)

1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 123. — Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.» (2).

(2) — All'art. 123 della Costituzione è stato aggiunto il quarto comma dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:

« In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.»

Art. 4.

(Modifica dell'articolo 126 della Costituzione)

1. L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 126. — Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.».

Art. 5.

(Disposizioni transitorie)

1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:

a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;

b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente.

(Omissis)

LEGGE 2 luglio 2004, n. 165.

Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.

[Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale - Serie Generale* n. 155 del 5 luglio 2004]

(*Omissis*)

CAPO I

Art. 1.

Disposizioni generali

1. Il presente capo stabilisce in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione (1), i principî fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali.

Art. 2.

*Disposizioni di principio,
in attuazione dell'articolo 122,
primo comma, della Costituzione,
in materia di ineleggibilità*

(1) — L'art. 122 della Costituzione e successive modificazioni è così formulato:

«Art. 122. — Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principî fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

«Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

«Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

«I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

«Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.».

1. Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione, le regioni disciplinano con legge i casi di ineleggibilità, specificamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione (1), nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) sussistenza delle cause di ineleggibilità qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati;

b) inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora gli interessati cessino dalle attività o dalle funzioni che determinano l'ineleggibilità, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito, ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, del candidato;

c) applicazione della disciplina delle incompatibilità alle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*;

d) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di ineleggibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;

e) eventuale differenziazione della disciplina dell'ineleggibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali;

f) previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia.

(1) — Riportato a pagina 184, nota (1).

Art. 3.

*Disposizioni di principio,
in attuazione dell'articolo 122,
primo comma, della Costituzione,
in materia di incompatibilità*

1. Le regioni disciplinano con legge i casi di incompatibilità, specificatamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione (1), nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibile, anche in relazione a peculiari condizioni delle regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva;

b) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e le funzioni svolte dai medesimi presso organismi internazionali o sopranazionali;

c) eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di consigliere regionale;

d) in caso di previsione della causa di incompatibilità per lite pendente con la regione, osservanza dei seguenti criteri:

1) previsione della incompatibilità nel caso in cui il soggetto sia parte attiva della lite;

2) qualora il soggetto non sia parte attiva della lite, previsione della incompatibilità esclusivamente nel caso in cui la lite medesima sia conseguente o sia promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato;

e) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di incompatibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;

(1) — Pagina 184, nota (1).

f) eventuale differenziazione della disciplina dell'incompatibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale, degli altri componenti della stessa Giunta e dei consiglieri regionali;

g) fissazione di un termine dall'accertamento della causa di incompatibilità, non superiore a trenta giorni, entro il quale, a pena di decadenza dalla carica, deve essere esercitata l'opzione o deve cessare la causa che determina l'incompatibilità, ferma restando la tutela del diritto dell'eletto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato.

Art. 4.

*Disposizioni di principio,
in attuazione dell'articolo 122,
primo comma, della Costituzione,
in materia di sistema di elezione*

1. Le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti princìpi fondamentali:

a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;

b) contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto. Previsione, nel caso in cui la regione adotti l'ipotesi di elezione del Presidente della Giunta regionale secondo modalità diverse dal suffragio universale e diretto, di termini temporali tassativi, comunque non superiori a novanta giorni, per l'elezione del Presidente e per l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta;

c) divieto di mandato imperativo.

(1) — Pagina 184, nota (1).

CAPO II

Art. 5.

Durata degli organi elettivi regionali

1. Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione.

(Omissis)

I N D I C E

<i>Premessa</i>	Pag. 2
---------------------------	--------

Capitolo I

FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

§ 1. – Liste provinciali e liste regionali di candidati	Pag. 3
---	--------

Sezione I

Liste provinciali

§ 2. – Elenco dei documenti necessari per presentare una lista provinciale di candidati	Pag. 4
§ 3. – Lista provinciale di candidati	» 4
§ 4. – Dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati	» 5
A) Numero dei presentatori	» 5
B) Sottoscrizione da parte degli elettori presentatori	» 6
C) Autenticazione della firma dei sottoscrittori della lista provinciale	» 7
D) Indicazione dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti della lista provinciale. – Indicazione dei delegati alla presentazione della lista medesima, autorizzati a dichiarare il collegamento con la lista regionale	» 10
§ 5. – Certificati attestanti che i presentatori della lista provinciale sono elettori della circoscrizione elettorale provinciale	» 11
§ 6. – Dichiarazione di accettazione della candidatura nella lista provinciale	» 12
§ 7. – Certificato attestante che i candidati della lista provinciale sono elettori di un comune della Repubblica	» 15
§ 8. – Contrassegno della lista provinciale	» 15
§ 9. – Dichiarazione di collegamento della lista provinciale con una delle liste regionali	» 16

§ 10. — Esenzione dal pagamento delle imposte di bollo	Pag. 17
--	---------

Sezione II

Liste regionali

§ 11. — Elenco dei documenti necessari per presentare una lista regionale di candidatii	Pag. 18
§ 12. — Lista regionale di candidati	» 18
§ 13. — Dichiarazione di presentazione della lista regionale dei candidati	» 19

Capitolo II

PRESENTAZIONE DELLE LISTE PROVINCIALI
PRESSO GLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALIPRESENTAZIONE DELLE LISTE REGIONALI
PRESSO L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

§ 14. — Premessa	Pag. 22
§ 15. — Modalità per la materiale presentazione delle liste provinciali e delle liste regionali	» 22
§ 16. — Termini di presentazione delle liste provinciali e delle liste regionali	» 23
§ 17. — Compiti delle cancellerie degli Uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale al momento della presentazione delle liste	» 23

Capitolo III

L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE,
L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE
E LE OPERAZIONI DI RISPETTIVA COMPETENZA
IN ORDINE ALL'ESAME DELLE LISTE PROVINCIALI E REGIONALI
DEI CANDIDATI

§ 18. —	Composizione dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale	Pag. 25
§ 19. —	Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale in ordine all'esame delle liste dei candidati	» 26
	I. — Accertamento della data in cui sono state presentate le liste	» 26
	II. — Verifica del numero dei presentatori di ogni lista	» 27
	III. — Esame di ogni lista e della posizione dei singoli candidati	» 28
	a) Controllo del numero dei candidati della lista	» 28
	b) Controllo delle dichiarazioni di accettazione delle candidature, delle dichiarazioni di collegamento e delle relative accettazioni.	» 28
	c) Controllo dei certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Repubblica	» 29
	d) Confronto dei nomi dei candidati compresi nelle varie liste	» 30
	IV. — Esame dei contrassegni di lista	» 30
§ 20. —	Decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale. — Comunicazioni ai delegati di lista	» 31
§ 21. —	Trasmissione delle liste all'Ufficio centrale regionale nell'esercizio delle funzioni di decisione dei ricorsi previste dall'art. 8, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108	» 31
§ 22. —	Sospensione delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale preposti all'ammissione delle candidature	» 32

Capitolo IV

OPERAZIONI

DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

E DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

IN SEGUITO ALLE DECISIONI SUI RICORSI

O DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PER RICORRERE

§ 23. — Operazioni in ordine alle liste dei candidati	Pag. 33
I. — Numerazione delle liste provinciali e delle liste regionali secondo l'ordine risultato dal rispettivo sorteggio	» 33
II. — Assegnazione di un numero ai singoli candidati di ciascu- lista	» 34
III. — Comunicazione, ai delegati di lista, delle definitive de- terminazioni adottate	» 35
§ 24. — Stampa delle schede di votazione e stampa dei manifesti con le liste dei candidati	» 35
a) Stampa delle schede di votazione	» 35
b) Stampa del manifesto con le liste regionali dei candidati e con le liste provinciali della circoscrizione elettorale provinciale	» 36
§ 25. — Comunicazione, ai sindaci dei comuni, delle liste regionali e delle liste provinciali ammesse ai fini dell'assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale	» 37
§ 26. — Comunicazione ai comuni dell'elenco dei delegati di lista	» 37

Capitolo V

I RICORSI ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

§ 27. — Decisioni che possono essere impugnate	Pag. 38
§ 28. — Persone legittimate a presentare ricorso	» 38
§ 29. — Termine e modalità per presentare i ricorsi	» 39
§ 30. — Invio dei ricorsi all'Ufficio centrale regionale	» 39
§ 31. — Decisioni dell'Ufficio centrale regionale nell'esercizio dei poteri all'art. 8, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108. — Comunicazione delle decisioni	» 40

Capitolo VI

DESIGNAZIONI

DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE PROVINCIALI
E DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE REGIONALI

§ 32. — Compiti dei delegati di lista	Pag. 41
§ 33. — Modalità di presentazione delle designazioni dei rappresentanti delle liste provinciali e dei rappresentanti delle liste regionali	Pag. 41
§ 34. — Organi ai quali dev'essere diretta la designazione — Termini	» 43
a) Rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione	» 44
b) Rappresentanti di lista presso l'Ufficio centrale circoscrizionale e presso l'Ufficio centrale regionale	» 44
§ 35. — Requisiti dei rappresentanti di lista	» 45

ALLEGATI

ALLEGATO N. I.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di atto principale di una dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati	Pag. 51
--	---------

ALLEGATO N. I - BIS.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di atto separato di una dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati	» 59
--	------

ALLEGATO N. 2.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di atto principale di una dichiarazione di presentazione di una lista regionale di candidati	» 67
--	------

ALLEGATO N. 2 - BIS.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di atto separato di una dichiarazione di presentazione
di una lista regionale di candidati Pag. 75

ALLEGATO N. 3.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di verbale di adesione alla dichiarazione di presentazione
di una lista di candidati per l'elettore che eventualmente non sappia o
o non possa sottoscrivere » 83

ALLEGATO N. 4.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla
carica di consigliere regionale in una lista provinciale » 87

ALLEGATO N. 5.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla
carica di consigliere regionale / di presidente della giunta regionale in
una lista regionale » 91

ALLEGATO N. 6.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di dichiarazione del delegato alla presentazione della lista
provinciale per il collegamento di quest'ultima con la lista regionale » 95

ALLEGATO N. 7.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di dichiarazione del delegato alla presentazione della lista regionale per il collegamento di quest'ultima con una o più liste provinciali Pag. 99

ALLEGATO N. 8.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di verbale di ricevuta di una lista provinciale di candidati rilasciato dalla cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale del capoluogo di provincia » 103

ALLEGATO N. 9.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di verbale di ricevuta di una lista regionale di candidati rilasciato dalla cancelleria dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la corte d'appello del capoluogo di regione » 107

ALLEGATO N. 10.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello del manifesto con le liste regionali e le liste provinciali dei candidati » 111

ALLEGATO N. 11.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di ricevuta della designazione del rappresentante effettivo di una lista provinciale di candidati presso l'Ufficio centrale circoscrizionale » 115

ALLEGATO N. 11 - BIS.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di ricevuta della designazione del rappresentante
supplente di una lista provinciale di candidati presso l'Ufficio centrale
circostrizionale Pag. 119

ALLEGATO N. 12.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di ricevuta della designazione del rappresentante
effettivo di una lista regionale di candidati presso l'Ufficio centrale
regionale » 123

ALLEGATO N. 12 - BIS.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di ricevuta della designazione del rappresentante
supplente di una lista regionale di candidati presso l'Ufficio centrale
regionale » 127

ALLEGATO N. 13.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di designazione del mandatario elettorale da parte di
un candidato a consigliere regionale o a presidente della giunta regionale » 131

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
 CONCERNENTI LA PRESENTAZIONE E L'AMMISSIONE
 DELLE CANDIDATURE
 PER L' ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
 NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

LEGGE 17 febbraio 1968, n. 108.

Norme per la elezione dei consigli regionali nelle regioni a statuto ordinario

(articoli 1, 8, 9, 10 e 11) Pag. 137

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570.

Testo unico delle leggi sulla composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali

(articoli 6, 9, 9-*bis*, 13, 32, 33, 34, 35, 75, 86, 87, 87-*bis*, 88,
89, 90, 93, 100 e 102) » 145

LEGGE 23 aprile 1981, n. 154.

Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale

(articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10) » 156

LEGGE 19 marzo 1990, n. 55.

Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali

(articolo 15, commi 1, 1-*bis*, 2, 3, 4 e 4-*bis*) » 163

LEGGE 21 marzo 1990, n. 53.

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale

(articoli 14 e 16) Pag. 167

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502.

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421

(articolo 3, commi 4, 6, 7 e 9) » 169

LEGGE 23 febbraio 1995, n. 43.

Nuove norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario

(articoli 1 e 5) » 171

LEGGE COSTITUZIONALE 22 novembre 1999, n. 1.

Disposizioni concernenti l'elezione diretta del presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni.

» 180

LEGGE 2 luglio 2004, n. 165.

Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.

» 184





ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
ROMA, 2010